

P E R

Lo balio D. Fabrizio Ruffo





A D. ottenere la commenda intitolata in s. Gianbatista eretta in Melicucca, terra della Iontana calabria, concorfe il balio fra **D. Fabrizio Ruffo**, a pro del quale è scritta la presente memoria; e d'altra parte **D. Francesco Ruffo**, l'uno zio, l'altro nipote, ciascun de quali voleva escludere l'altro. Il balio aveva i requisiti voluti dal fondatore, ma non aveva presentazion del padrone. **D. Francesco** aveva la presentazione, ma mancava de' requisiti. Fecesi perciò causa ne' tribunali e di Malta, e di Roma, per diffinirsi, cui di loro si dovette dar la commenda: ed in quattro solenni decisioni ottenne quattro volte il balio, a favor del quale furon quindi spedite le bolle. Ottenne egli le bolle, ma non ottenne già nel nostro Regno.

A 2

gno

gno lo *exequatur*, per lo impedimento della *empara*, messo dal duca di Bagnara, che ha il padronato attivo della commenda, e da D. Francesco altresì nella curia reverenda del Cappellan maggiore. Discussa adunque in essa curia la opposizione de' contraddittori del balio, la curia opinò, che la contraddizione avesse sufficienza, e quindi fu di avviso, che dovesse negarsi lo *exequatur* alle bolle, perchè esse facevano offesa al padronato. Questo parere della curia deve ora la real Camera discutere. Opera nostra dunque sarà di far vedere, non concorrere in queste bolle quelle circostanze, per le quali sole possa e soglia negarsi lo *exequatur*: ed essere altresì la causa stata decisa con pieno accertamento de' fatti, e con esatta discussione ed adattamento del diritto, che è quella cosa, in cui è posta la giustizia della decisione. E per procedere ordinatamente, prima di ogni altra cosa fare, narreremo distintamente la specie di questa causa, ed il modo solennissimo, nel quale fu tutte le quattro volte trattata.

Sap.

Sappiasi adunque , che Francesco Ruffo duca di Bagnara esposè al Papa Urbano VIII. , che egli , per somma riverenza verso la Religione de' cavalieri di Gerusalemme , nella quale era arrolato altresì , fin da tredici anni avanti , un suo diletteffimo figliuolo , che aveva nome Fabrizio , ed a maggior decoro eziandio di sua famiglia , intendeva fondare due commende : una col fondo di diciannovemila ducati , che ~~deser~~ la rendita di settecentefanta ducati l'anno , col titolo non però di baliaggio : l'altra del valore di femila ducati , e colla rendita di ducati dugenquaranta . De' quali baliaggio e commenda egli intendeva investire Fabrizio , a legge non però , che dopo la costui morte , la minor commenda restasse additta ed incorporata alla Religione , come semplice commenda dell' Ordine , e l'altra , di cui disputasi ora , restasse in sua famiglia , col solo titolo di commenda . Alla quale volle , che avessero diritto e ragione tutti coloro , che per retta linea discendessero da se ; ed essi

mancando , fostu' i discendenti del duca Carlo suo padre , dal quale dipendono i Ruffo della Scaletta : restando sì bene a primogeniti della discendenza sua primamente , e poi a que' della discendenza di Carlo riserbato il padronato e la facultà di presentare quel cavaliere di lor discendenza , che più gli farebbe piaciuto , purchè fosse abile , ed idoneo , secondo i statuti della Religione , ad ottenere commenda . Ed uniforme a questa petizion sua ottenne il breve l'anno 1642. , del quale lasciam di proposito di addurre le parole , che con miglior ordine andranno messe appresso . Tale essendo la fondazione , veggiamo il caso avvenuto qual sia .

Essendoci a' 17. di settembre dell'anno 1773. , trapassato in Napoli l'ultimo commendatore , che D. Tommaso Ruffo chiamavasi (1) , vacò la commenda . Era in quel tempo

(1) Fol. 81. nel sommario let. B. Atti della real Camera .

po nella famiglia Ruffo discendente da Francesco de' cavalieri idonei , secondo i statuti dell' Ordine , ad ottenerla , ed ecco nato in essi il dritto di aspirarvi , e nata nel duca non pure la facoltà di presentare , ma quella di più di eleggere a suo piacimento infra di loro . Ma il duca di questa prerogativa non usò , secondo che usarne solo doveva e poteva , cioè presentandone uno , che idoneo fosse ; e presentandolo non pure nelle debite e solenni forme , secondo che nelle presentazioni è richiesto , ma nel tempo altresì dalla ragion canonica statuito . E tutto quello , che egli elesse di fare , fu questo . Fece passar sei mesi senza far presentazione niuna : ed appena poi a' 18. di marzo del seguente anno 1774. , scrisse di Bagnara al gran Maestro una commendatizia in favore di monsignor D. Tiberio Ruffo , indicandogli di averlo nominato alla commenda . Questa lettera del duca , la quale non si sa in qual tempo preciso fosse pervenuta a Malta , nè atto legittimo essendo , nè presentazione , ed essendo fatta assai dopo , che eragli corso

il tempo a poterla fare, e fatta in persona incapace, produsse, che il gran Maestro il volle farne lo avvertito in sua risposta, che è questa: *in Jeguito a quanto V. E. accenna, col compito suo foglio delli 18. del passato mese, a proposito della nominazione alla commenda di giúspadronato di sua casa, debbo confermarle, che qualora s' incontrerà conciliabile colla fondazione la nomina da V. E. fatta in persona di monsignor Ruffo, concorrerò con sommo piacere ad accettarla. Questo è il punto da discuterfi, e spero, che la persona da lei qui commissionata, farà costare la validità della medesima. Malta 11. di aprile 1774. (1).* Questo fatto è di molta importanza; onde è, che meriti piena attenzione. Appare da esso, che la lettera fu scritta sei mesi dopo della morte di D. Tommaso: che essa conteneva l'avviso della nominazione fatta dal duca, ed il primo av-
vi-

(1) Fol. 80. ~~ut~~ nel sommario, Atti della real Camera.

vifo di fua nominazione . La qual nominazione rimafe interamente oziofa , conciofiachè nè egli , nè il nominato fofero mai comparir nella cancelleria di Malta , ove comparir dovevano , l' uno a prefentare , e l' altro a dimandare , che a fe , qual prefentato , la commenda fi deffe . Reftò quindi effa nominazione nella fola e fegreta notizia del gran Maeftro , fenza efferè nota od apparirne fegno nel tribunale . Quindi il ballio , cui la commenda era unicamente , per quello che noi ragioneremo appreffo , dovuta , avendo atteso invano molti mefi , e niuna prefentazione vedendo fatta dal duca , da neceffità coftrretto , comparve con formale iftanza il dì 8. di giugno , e deducendo il diritto , che egli , qual difcendente dal fondatore , e qual folo cavaliere di giuftizia , aveva alla commenda , nelle più folenni forme proteftò , che egli intendeva di averla , qual prefentato dal fondatore , e che niun danno doveva provenirgli per lo filenzio e per la mancan-

za della presentazione del duca (1). E deducendo indi in sua supplica queste stesse cose, e le ragioni sue allegando, dimandò al gran Maestro, che col venerabil consiglio dell'Ordine si compiacesse di ordinare la spedizione delle bolle in favor suo: ed a' 28. di giugno, gli fu rescritto, secondo il costume, che ne facesse la dimanda al venerabil consiglio (2). Venne intanto in giudizio, il mese di settembre di quell'anno, il commendator D. Domenico Ruffo, il quale, credendo di aver diritto maggiore di quello del balio, e di poterlo escludere, si oppose alla dimandata spedizione delle bolle (3). Tale era lo stato delle cose, e questi, e non altri contendenti e pretenfori erano in giudizio: nè di monsignor

(1) *Fol. 81. num. 3. nel sommario. Atti della real Camera.*

(2) *Fol. 81. a t. num. 4. nel sommario. Atti della real Camera.*

[3] *Fol. 82. num. 5. nel sommario. Atti della real Camera.*

gnor D. Tiberio si sapeva ancora , che avesse avuta la nominazone del duca , nè si farebbe saputo mai più , se egli non vi avesse a' 15. di aprile del seguente anno 1775., espressamente rinunziato , e rinunziato altresì ogni dritto , che poteva per essa averci forse acquistato [1].

La rinunzia di monsignore produsse questo effetto . Il duca opinò , che il dritto , che egli aveva trasferito a D. Tiberio , avesse con ~~contrario~~ passo fatto di nuovo ritorno a se , e che egli potesse quindi liberamente usarne : ed essendo così persuaso , a' 7. di giugno , cioè cinquanta giorni appresso alla rinunzia , nominò D. Francesco Ruffo [2] : ed ecco tre contendenti in giudizio , de' quali poi , avendo D. Domenico rinunziato [2] , restarono il balio ,
e D.

[1] Fol. 30. num. 3. & fol. 83. num. 9. nel sommario. Atti della real Camera.

[2] Fol. 30. num. 4. Atti della real Camera.

(3) Fol. 82. num. 6. nel sommario. Atti della real Camera.

e D. Francesco solamente. Il balio adunque, avendo nuovamente dimandate le bolle, la dimanda sua fu, agli 11. di luglio di quell' anno, rimessa, giusta lo stile, alla lingua italica (1). E poichè D. Francesco gli si oppose, volendolo escluder del tutto, e venne altresì in giudizio D. Luigi Ruffo Moncada, discendente da Carlo, a pretendere la commenda, il gran Maestro, ed il venerabil consiglio, a' 30. di maggio del 1776., commisero questa causa a due cavalieri (2): i quali avendo ascoltati pienamente i contendenti, esaminata le scritture, e discusse con grandissima esattezza le ragioni loro, fecero relazione al venerabil consiglio, di cui qui diamo la somma.

Lo stato delle cose era questo. D. Luigi Ruffo Moncada non aveva diritto alla commenda.

(1) Fol. 82. a t. num. 7. nel sommario. Atti della real Camera.

[2] Fol. 84. a t. num. 12. Atti della real Camera.

da . Egli , qual discendente di Carlo , era nella linea sostituita ; e quindi non poteva opporsi nè al balio , nè a D. Francesco , i quali erano nella linea del fondatore stesso , che fu a quella di Carlo preferita . Conobbero perciò i commissarj , che D. Luigi non aveva ragion di stare in questo giudizio , e ridussero la controversia a' soli D. Fabrizio , e D. Francesco . Le circostanze di costoro erano le seguenti . Il balio è discendente dal fondatore : ed in questa qualità va del pari con D. Francesco . Egli però ha di più , che è un grado più vicino al fondatore , che D. Francesco non è : ed in ciò il vince . Il balio è capace di commende per le leggi dell' Ordine , e D. Francesco , non essendo cavalier professo , non lo è : ma il balio manca di quella presentazione , di cui D. Francesco è provveduto . Da questa discussione di fatto passarono i commissarj a quella del diritto , e tennero . I. che lo essere più vicino al fondatore desse al balio un diritto maggiore e superiore a quello di D. Francesco . II. che la idonei-

nestà, giusta i statuti dell' Ordine, richiesta
 in coloro, che dovevano ottener la com-
 menda, fosse condizione; ed operando le
 condizioni, che quando non sieno in tutte
 le parti loro adempite, ostino assolutamen-
 te, e facciano un ostacolo insuperabile,
 conobbero, che D. Francesco, avendo a
 fronte il balio, in cui era la condizion pu-
 rificata, a niun partito del mondo potesse
 la commenda ottenere. III. che la man-
 canza della presentazion del duca non nuo-
 ceva al balio, come la esistenza della me-
 desima non giovava a D. Francesco. Non
 nuoceva la mancanza, perchè il balio ed
 il duca sono egualmente padroni, ed am-
 bedue hanno il loro diritto dal fondatore;
 e questa è la sola differenza, che si frap-
 pone fra loro, che l' uno ha l' attivo a
 presentare, l' altro il passivo ad aver
 la commenda. Quando l' uno non vo-
 lesse usare di suo diritto, non potreb-
 be nè togliere, nè diminuire il dirit-
 to altrui. Il duca adunque, che non ave-
 va usato direttamente di sua facoltà, cioè
 non avevahe usato secondo il precetto del
 fon-

Fondatore, non aveva menomato il diritto e la ragion del balio, il quale usando di sua ragione e della propria facoltà, non dipendente da opera del duca, ma trasfugli dal fondatore, aveva dimandata la commenda. Non giovava la esistenza a D. Francesco per due ragioni: l'una era, che il duca aveva nominato monsignor D. Tiberio a capo a sei mesi, quando cioè era spirato il tempo a poterlo fare, da che regolandosi questi beni colle stesse leggi e regole, le quali son messe a' benefizj ecclesiastici, scaduto il quadrimestre, non poteva più il duca nominare; onde nulla essendo la nominazione e per questo, e perchè aveva nominata persona incapace, non poteva presentar la seconda volta: l'altra, che ostando a D. Francesco la mancanza della idoneità, secondo i statuti, voluta dal fondatore, la presentazion del duca non la trovava in lui, onde non poteva consistere in sua persona, e quindi questa presentazione non operava nè più nè meno, che se fatta non fosse. Queste furono quelle ragioni, onde i commissarij nel-

nella relazione sottoscritta a' 3. di aprile del 1777. , diedero il loro voto a pro del balio (1).

Proposta questa relazione nel consiglio ordinario, e minutamente discussa, e ponderata altresì ogni altra ragione de' contendenti, fu il dì 17. di aprile del 1777, decretato in queste parole: *Eminentiss. & reverendiss. domin. magn. Magist. & venerabil. conf., partium juribus allegatis mature perpensis, habitaque relatione commissarior., cum suffragiorum scrutinio, commendam petitam s. Joannis de Melicucca venerando bajulivo fratri D. Fabritio Ruffo adjudicarunt* (2). Di questa sentenza dolenti D. Luigi e D. Francesco, appellarono al sagra consiglio compiuto. D. Luigi fece maggior opera di escludere l' uno e l' altro de' competitori suoi, cioè D. Francesco, come

non

(1) Fol. 85. num. 13. ad fol. 87. nel sommario. Atti della real Camera.

(2) Fol. 87. num. 14. & 21. nel sommario. Atti della real Camera.

non professo, e mancante perciò de' requisiti voluti dal fondatore, ed il balio, qual possessore di altre commende della Religione. D. Francesco per l'opposto fu tutto intento a rimuovere D. Luigi, come estraneo dalla linea de' primi chiamati, e messo nella linea sostituita, la quale, esistendo la prima, non aveva diritto niuno, e di escludere il balio, come colui, che non aveva presentazione del duca, senza la quale, si mise egli a sostenere, che non poteva la commenda a niun partito del mondo conferirsi. Aggiunse di più, che i termini del quadrimestre, e le regole stabilite a' benefizj ecclesiastici, mal si adattavano alle commende, colle quali non avevano i benefizj nè medesimezza, nè vicinità di ragioni: e quindi presumeva, che tolti di mezzo questi termini, appariva chiara la ragion sua a preferenza di quella del balio. Tutte queste cose furono la seconda volta con somma maturità, e con maggiore pienezza di voti, discusse e rigettate. Il sagro consiglio compiuto non poteva mutare il fatto,

B

to,

to, non alterare la natura de' beni , nè allontanarli, in grazia di D. Franceico, da quelle leggi benefiziarie , colle quali le cause delle commende sono state in ogni tempo, ed in ogni luogo trattate, e colle quali la Religione si è con invariabile costanza ne' tempi preteriti governata , avendole adottate per sue leggi, e si governa al presente, ed alle quali tutti gli altri cavalieri son sottoposti : onde con sentenza de' 14. di giugno dello stesso anno 1777. , escludendo D. Luigi, e D. Franceico, confermò l' antecedente sua decisione: *Eminentiss. & reverendiss. domin. magn. Magist. , & ven. consil. , partium juribus allegatis mature perpensis , memoratam sententiam cum suffrag. scrutin. confirmantes , bene fuisse judicatum , & male appellatum. declaraverunt* (1). Ecco due sentenze uniformi componenti quel giudicato, che ha tanta forza, quanta una verità dimostrata possa averne. Ma

[1) Fol. 88. & a t. num. 15. nel sommario. Atti della real Camera.

(XIX)

Ma la natura dell'uomo , quando si lascia trarre da passione , non sente ragione: anzi giugne a volere , che il giusto sulla passion sua si modelli , e secondo essa si estimi . Quindi D. Francesco unite col duca appellarono alla Ruota romana , a cui esposero tutte quelle circostanze di fatto , e tutti que' motivi di diritto , che l'avvedutezza de' difensori loro dottissimi seppe escogitare . Allora fu , che si videro nuovamente proposti , e nella più solenne forma legale trattati i punti della qualità de' beni , delle leggi , con cui debbono misurarsi , e del quadriestire : ed i difensori del duca e di D. Francesco tanto destri , quanto in questa materia valentissimi , fecero grande opera di scuotere il sistema ricevuto intorno alle commende , ed alle leggi , colle quali vanno regolate . Ma qual è poi quella eloquenza , e qual dottrina è da tanto , che possa mutare la natura delle cose ed il vero ? Si può intorno ad un punto molto , e con molta dottrina dire : ma Carneade stesso non saprebbe fare ,
B 2 che

che esso fosse diverso da quello, che è in realtà. La Ruota adunque con una ben dettagliata, minutamente ragionata, e sensatissima decisione, nella quale tutti questi punti, ed ogni parte della controversia chiamò a rigidissimo esame, conchiuse. I. le commende familiari de' cavalieri di Gerusalemme non con altre leggi essere state in ogni tempo giudicate, nè con altre potersi giudicare, se non se con quelle, colle quali i benefizj ecclesiastici si giudicano, della qual cosa addusse tanto luminose ed innegabili prove, quanto sono i giudizj di gravi scrittori, la opinione, che se n'è comunemente avuta, e le decisioni de' tribunali. II. aver luogo in esse i termini del quadrimestre precritto a' padroni laici nel presentare, la qual cosa, che non ammette dubbio, con molta dottrina e con molti esempi confermò. III. dovere avere i presentandi alla nostra commenda la qualità della idoneità, secondo i statuti, senza la quale non possono per niun modo ottenerla, e il dimostrò colla bolla. IV. la presentazio-
ne

ne di D. Francesco , come caduta in persona incapace, niente operare . V. la non presentazione del balio , comechè questi è discendente dal fondatore , e da lui chiamato e presentato , non nuocergli per niente . E quindi trovò sode , sensate , giuste le sentenze di Malta , e con solenne decisione de' 4. di maggio del 1778. , le confermò (1) . Tre uniformi decisioni sono tre discussioni di fatto , e di diritto fatte da tre ceti di persone fornite di lumi , di probità , d' interezza , ed esercitate nella perizia di giudicare , che è il sommo grado della prudenza umana . E tutto ciò , che basta a convincere ognuno del torto manifestissimo , che egli si ha , non fu sufficiente a rimuovere il duca e D. Francesco dall' ostinato impegno , in cui erano entrati . Essi dimandarono , ed ottennero il richiamo della decisione di Roma . Ma come le materie

B 3 con-

(1) *Fol. 72. ad 75. . Atti della real Camera .*

contenziose quanto più si dibattono , tanto si conoscon meglio , e tanto più facilmente palese il vero ; così questa ultima discussione fece più chiara la ragione del ballo , e più nettamente apparire la ingiusta contraddizion loro : onde a' 27. di novembre del 1778. , fu confermata l' antecedente (1).

Non mancarono agli oppositori del ballo ne' tribunali, nè la voglia di piatire . Essi , il duca cioè e D. Francesco presero consiglio di opporsi allo *acquatur* ; che la real Camera di s. Chiara doveva dare alle bolle . Il duca adunque in grazia sua , ed egli sostenuto dal duca , posero nella curia reverenda del Cappellan maggiore quello impedimento , che dicesi fra noi *empara* . Cominciò quindi in essa curia a disputarsi del valore di questa *empara* ; e la curia nella relazion sua, sottoscritta a' 20. di mar-

(1) Fol. 76. & 77. Atti della real Camera .

marzo del corrente anno, ha portata opinione, che debbasi negare lo *exequatur*, e ritenersi le bolle, come lesive del diritto del padronato (1). Della quale relazione, e delle ragioni sue farem noi distinto dettaglio appresso.

Da ciò, che si è detto, di per sé scorgesi, che la causa presente è posta nel vedere, se debba eseguirsi, ovveroamente rigettarsi e riformarsi il sentimento della curia, cioè, se non ostante il sentimento contrario della curia, debba darsi lo *exequatur*. E come questa ricerca nasce dal discuterli le cagioni, per le quali suole negarsi l'*exequatur*, noi di esso e di queste cagioni in primo luogo tratteremo.

(1) Fol. 134. ad 141. Atti della real Camera.

CAPITOLO I.

Dello exequatur.

A Conoscersi, se lo *exequatur* alle bolle vada con giustizia conceduto ovvero negato, conviene discutere la materia, sulla quale si sono le bolle ottenute, per vederfi, se vi concorrano quelle tali circostanze, per le quali sole possa l'*exequatur* negarsi.

La materia dello *exequatur* appartiene al pubblico diritto della nazione. E come molte nazioni convengono in comuni massime intorno a questo punto, può ben dirsi, che questa materia sia quasi un diritto delle genti. Al sommo Moderator della Repubblica è dato, *videre, ne quid Respublica detrimenti patiatur*. Adunque alla somma Potestà appartiene d'impedire, che s'introduca nel suo Regno ogni novità, che offenda i suoi diritti, o che turbi la pubblica salvezza e tranquillità, o che rovesci le leggi, e le antiche consuetudini del popol suo. Quindi nasce quella somma vigi-

gilanza, e quella grandissima cura, che ogni Sovrano si dà di far esattamente discutere qualunque carta forestiera venisse nel suo Regno. E quindi ancora deriva, essere comunemente stabilito, che quante volte discutendosi la carta, che s'introduce, appare, che essa non apporti niuna delle cagioni dette di sopra, le si desse esecuzione. Nelle Spagne, secondo che attesta Diego Covarruvia, a questo unicamente si mira, cioè a vedere, se le carte di Roma offendano i diritti della Sovranità, o il bene generale dello Stato: *sic etiam in hisce Regnis, multis in casibus & negotiis, literæ apostolicæ, ante executionem earum, ad regia mittuntur auditoria & tribunalia. Idque fit ex regio decreto, ut illic examinentur, ne quid fiat & obtineatur, falsis precibus & importunis suggestionibus, a summo Pontifice, adversus Regni Regumque Hyspaniarum privilegia* (1). E Francesco Salgado ne forma un trattato, ove rapportando le autorità di moltissimi scrittori, che sono di questo av-
vifo,

(1) *Pract. quæst. cap. XXXIV. num. IV.*

visto, conchiude così : *omnes casus , in quibus dari potest bullarum retentio in Senatu , uni tantum rationi nituntur , & unico fundamento justificantur , nempe præjudicio Republicae , ac damno publicae utilitatis* (1). Ed il dottissimo scrittore delle materie canoniche Bernardo Van-Espen con questa precisione il conferma : *si rite attendatur , quid Principes catholici in usu hujus placiti præ oculis habeant , apparebit , unicum hujus scopum esse , præcavere , ne quid aliunde in ditiones suas invehatur , quod Rempublicam sibi creditam in plura nonnunquam incommoda præcipitet* (2). Tale è la polizia degli altri Regni , e simile a questa fu sempre quella del nostro . In questi precisi termini il duca di Alcalà , che era Vicerè di Napoli , consigliò Filippo II. contra le pretenzioni di Pio V. , il quale , per mezzo del Cardinale

(1) *De supplic. ad SS. cap. XIII. p. I.*

(2) *De promulg. LL. eccl. part. II. cap. II. §. I.*

le Alessandrino suo legato, il fece pregare a togliere la necessità dello *exequatur* alle carte, che venivan di Roma, e queste sono le parole della consulta: *E' questa dunque preminenza regale di V. M. . . . e fondata per antica consuetudine ed osservanza del Regno, ed è più che necessaria osservarsi, perchè non si venghi a pregiudicare la giurisdizione e preminenza di V. M. (1)*. Conseguenze di ciò furono, che non furono ricevute le bolle *in cæna Domini*, e quella *de censibus* di Pio V., perchè considerate, come il dice il Chioccarelli, offensive de' diritti regali e della tranquillità de' popoli (2). Quindi ancora fu negato lo *exequatur* al Concilio Trentino, nè poi fugli altrimenti concesso, se non che nelle parti non offensive de' diritti

re.

(1) *Chiocc. MS. giurisd. tit. IV. de reg. exequ.*

(2) *MS. giurisd. tit. de regio exequatur, & tit. de bulla in cæna Domini.*

regali (1). E di ciò ancora nacque , che riformato da Gregorio XIII. il calendario , non fu prima ricevuto , che si fosse attentamente discusso , se la riforma nuoceva a' supremi diritti del Re , o turbava il comune riposo , come appare dalle lettere scritte da Filippo II. a D. Giovanni de Zunica Vicerè di questo Regno(2). Essendo tale l'indole dello *exequatur*, esso, anzichè riguardare le controversie de' privati, volgesi interamente intorno alla causa pubblica : e quindi consegue , che non possa negarsi , quante volte alcuna di queste cagioni, di offesa cioè de' diritti del Re , di turbamento del pubblico riposo , o di aperta violenza fatta ad un cittadino, che alla real protezione appartiene, non vi concorra. Così hanno sempre pensato i nostri

(1) *Reg. Vill. MS. giurisd. de Conc. Trident. Chiocc. tom. XVII. tit. I. L'autore della storia civile lib. XXXIII. cap. III. §. I.*

(2) *Chiocc. de. reg. exeq.*

ftri maggiori , ed in questo modo hanno costantemente praticato : e tale , e non altra fu la comune sapienza delle più colte nazioni. E di ciò proveniva , che nelle dispute di puro interesse privato , non si fosse andata mai esaminando la giustizia o la ingiustizia delle decisioni. La qual cosa è tanto vera , e così uniforme all'indole dello *exequatur* , che il Salgado non dubitò di affermare , che lo *exequatur* non potesse negarsi nemmeno nel caso , in cui le bolle fossero state surrettiziamente ottenute. Scrive egli: *quibus tamen, & aliis non obstantibus, firmiter tenendum est, & nervose defendendum, simplicem subreptionem literarum apostolicarum nullatenus esse fundamentum habile ad earundem retentionem in Senatu discernendam, nec etiam disponendam, nisi concurrat, aut inde inferatur damnum publicæ utilitatis, & aliqua ex causis relatis superius cap. III., & sequentibus, ex quibus inferri possit turbatio Reipublicæ spiritualis, ecclesiasticæ, aut temporalis, quo solo unico fundamento hæc retentionis cognitio & facultas defertur Principi, supremo*
Ec.

Ecclesiæ, & Regni protectori (1). Ma quello, che dee fare peso grandissimo è, che il Van-Espen anche egli porta questo sentimento, dicendo: si vero agatur de simplici subreptione vel obreptione, quæ dumtaxat jus privatorum concernit, ita ut executio rescripti sive provisionis nullatenus offendere possit jura publica, nec ejus occasione timenda sit Reipublicæ, aut Ecclesiæ turbatio, retentioni bullæ sive rescripti locus nequaquam erit (1).

Da quanto si è ragionato finora intorno alla introduzione, ed all'uso dello *exequatur*, evidentemente discende, che qualunque carta forestiera, colla quale niun danno a' sagri diritti del Re, nè al pubblico bene si arrechi, niuna manifesta violenza o oppressione a' privati si faccia, debba avere la sua esecuzione. E quando queste cose stien così, come diciam noi, la
no

(1) *De supplic. ad SS. part. I. cap. VIII. n. X.*

(1) *De promulg. LL. eccles. par. II. cap. II. §. III.*

nostra causa è bella e decisa. Questa , di cui ora si quistiona , è causa tra privati, e di puro interesse privato si tratta, la qual cosa è bastante ad escludere ogni lontano sospetto , che possano esserne lesi i diritti del Re, o che possa derivarne danno o turbamento niuno al pubblico bene e tranquillità. E' una causa nata l' anno 1774. , agitata in Malta due volte, e due volte in Roma per lo corso di quattro anni con quattro solennissimi giudizi, ne quali sono stati intesi pienamente tutti i contendenti, e tutte le ragioni allegate da' difensori loro , maturamente discusse , e questo esclude ogni sospetto di oppressione o di violenza , tranne se si volesse chiamar violenza quello andare a succumbere in giudizio: idea falsissima , la quale niuna decisione escluderebbe. E' un dilemma , alla cui forza non che la ragione ubbidisce , ma la pervicacia stessa non sa resistere. O non ci deve esser sentenza , che possa dirsi giusta , nè decreto , che meriti esecuzione , nè causa , che vegga mai fine; la qual cosa sovverte da' fon-

da-

damenti lo stato civile: ovvero si dee dire, che quattro discussioni di una causa fatte da quattro ceti di persone savie, probe, diligenti, di due diversi e lontanissimi paesi, contengano in se verità, giustizia, religione. Poste le quali cose, è chiaro, che non possa nè debba in niun modo negarsi l'*exequatur* alle bolle. Ma poichè la curia reverenda è entrata nell'è esame della giustizia delle decisioni, ed ha creduto di trovare ragione alla opinion sua in alcune parole della bolla, la serie delle cose ci chiama a dovere primieramente discutere la bolla, e trarne il vero sentimento: indi passare a vedere, se la interpretazione, che la curia le ha data, sia contenuta nelle parole e nel sentimento del fondatore, e ne nasca come da se, e senza sforzo niuno, che quando così non fosse, non avrebbe niun sostegno, a cui attenersi: ed in ultimo luogo saranno messe ad esame le altre basi della relazione della curia.

CA.

C A P I T O L O II.

Della bolla.

Necessaria cosa è, avanti che a ragionare della bolla si venga, che vada premessa l'idea delle circostanze della famiglia del fondatore nel tempo, in cui la commenda fondò. Ed esse erano tali. Di Carlo Ruffo erano nati più figli. Francesco come il primo di essi era succeduto nel ducato di Bagnara: e dal secondogenito era nata la casa de' Ruffo, che della scalletta si dicono. Le quali due famiglie avevano tanta vicinità di sangue, quanta è quella, che è posta fra due fratelli. Venuti ora alla bolla, in cui di amendue queste famiglie ragionasi. La bolla di Urbano VIII. contiene due parti, nelle quali per chiarezza maggiore del nostro sermone sarà anche da noi distinta. L'una è impiegata a fondare la commenda, ed a procurare a Fabrizio, per lo mezzo della dispensa, quella idoneità ad otte-

C

ne-

nerla , la quale , giusta le leggi dell' Ordine , nella sua persona non era : l' altra è tutta quanta occupata a dare delle leggi , secondo le quali la commenda andar dovesse in futuro . La prima parte non tocca direttamente il caso nostro : ma potendo somministrarci alcuni lumi opportunissimi , intorno ad essa tanto solamente diremo , quanto parrà , che la causa nostro richiegga , che se ne dica . Francesco solennemente protestò , che egli non altrimenti intendeva fondare la commenda , se non se con certe leggi e con espresse e specialissime condizioni e riserbe , *sub conditionibus & reservationibus infrascriptis* (1) . Queste condizioni adunque , a cui egli sottopose la commenda , e queste riserbe sono parti essenziali della fondazione , e sono delle leggi sì fatte , che non si possono in niun modo e per niuna cagione trasfandare , senza che la commenda ,

(1) *Fol. 33. lit. D. Atti della real Camera.*

da, la quale fu di esse è impiantata, vada alla sua distruzione. Ma quali sono esse queste condizioni e queste riserbe? Francesco volle primieramente, che di questa commenda fosse investito il suo diletto figlio Fabrizio. Ma Fabrizio non era cavalier professso, non aveva nè fatte le carovane, nè la residenza in convento per lo tempo richiesto, nè aveva di tutti quegli altri requisiti, i quali, giusta i statuti dell'Ordine, fanno nascere o compiono ne' cavalieri quell'astidione ovvero idoneità, senza di cui non può commenda in alcuna persona consistere. Quindi perchè la intenzion di Francesco si fosse potuta perdurre ad effetto, era mestieri, che questa mancanza d' idoneità si fosse per altro modo supplita. Ed ecco che egli ne impetrò la dispensa dal Papa: *eidem Fabritio, licet professionem per fratres milites predictos emittit consuetam, non dum emiserit, nec residentiam conventualem, nec caravanas, neque alia a statutis seu stabilimentis ac ordinibus capituli sui, via dem hospitalis, au-*

toritate apostolica confirmatis , ad id requisita , minusque probationes suæ nobilitatis , quas tamen subinde facere omnino teneatur , fecerit & adimpleverit , primodictam præceptoriam concedimus & assignamus (1) . Le quali parole danno a vedere , quali quelle cose sieno , le quali operano , che alcuno di laico , che egli è , nella Religione di s. Giovanni sia incorporato , e quella abilità acquisti , fornito della quale possa alcuna commenda ottenere : e dimostrano altresì , che Fabrizio di questa necessità fu tratto fuori in virtù di spezial grazia e dispensa , la quale non però più che per lo spazio di un anno solo non gli valeva , entro il corso del quale egli era in obbligo di divenire individuo di quel corpo , di ridursi in convento , e di adempiere indi a tutte quelle cose , che abile alla commenda rendevano : *ipsique Fabritio tempus unius anni,*

(1) Fol. 34. a t. lit. F. Atti della real Camera .

ni, ab adeptione possessionis bonorum, ut prædicatur, facienda, computandum, ad conferendum se ad conventum prædictum, pro adimplendis servitiis, ad quæ dicto hospitali, juxta statuta ac stabilimenta & ordinationes capitulares prædictas, obligatus existit, concedimus & assignamus [1].

Effetto adunque della sola dispensa fu quello essersi data la commenda a colui, a cui le leggi facevano resistenza: e la dispensa, in grazia della fondazione e della generosità di Francesco, fu concessuta, poichè non farebbe egli recato senza ciò a fondar la commenda. Ora se quello che a Fabrizio fu, chiedendolo il fondator, concesso, possa come in conseguenza di esempio concedersi ad altri, ed in casi ed in condizioni diverse, verrà acconcio appresso di scrutinare.

l'altra parte della bolla fu, secondo che dicemmo, impiegata a stabilire il padro-

C 3 na

(1) Fol. 36. lit. G. Atti della real Camera.

nato in futuro, che è la presente nostra
 ispezione. E per poter noi distintamente
 ascoltare tutta la forza e la pienezza del-
 la voce di Francesco, distingueremo il
 patronato nello attivo e nel passivo, ed
 udiremo partitamente quali sieno i pre-
 cetti, che egli dà, in quali termini ed in
 quali confini restringa la facoltà de' pri-
 mogeniti, e con quali moderazioni ne
 prescrive l'uso, e che è quello, che ne'
 secondogeniti esigga. E siccome egli par-
 la prima a' primi, poi a' secondi, noi il
 seguiremo. Ecco le voci e la orazione, che
 egli usa nello stabilimento della persona de'
 primogeniti il patronato attivo, cioè la fa-
 coltà di presentare: *in super Francisco fun-*
datori predicto, quamdiu vixerit, & post
ejus obitum, ejus descenditibus ex linea
masculina: illisque deficientibus, aliis de-
scendentibus ex linea masculina quondam
ducis Caroli genitoris ipsius Francisci fun-
datoris in infinitum, jus patronatus & præ-
sentandi personam sibi bene visam, capa-
cem tamen jura statuta seu stabilita ac-
ordinacione predicta, ad primo dictam præ-

ceptoriam, per presentes erectam & institutam, quoties illam, excepta hac prima vice ab illius primæva erectione, deinceps quocumque modo vacare contingerit (1). A questo luogo va congiunto l'altro, che allo stesso padronato attivo è perteenente, e con esso fa unità di sentimento: & in presentando semper præferantur descendentes ex linea masculinæ dicti Francisci fundatoris: illisque dumtaxat deficientibus, jus præsentandi hujusmodi spectet ad alios ex linea masculina dicti Caroli: ipsaque præsentatio ab uno tantum ex descendantibus prædictis, servato ordine primogenituræ, ab eodem Francisco ordinatæ seu ordinandæ, fieri debeat (2). Niuna disputa accade fare intorno al sentimento di queste parole, le quali chiare essendo, disputa non ammettono. Francesco dice a' primogeniti

C 4 di

(1) Fol. 36. a t. lit. A. Atti della real Camera.

(2) Fol. 37. lit. C. Atti delle real Camera.

discendenti da se, che presentino: ed estinguendosi la sua linea, lascia la prerogativa di presentare a' primogeniti discendenti da Carlo. Ed ecco che egli trasferisce loro questo diritto, che nasce interamente dalla volontà sua, e del quale essi possono in quella sola maniera, ed in quella o estensione o restrizione usare, che egli concede loro. Ma a qual condizione egli concede loro di usarne? Presentando *personam sibi bene visam, capacem tamen juxta statuta*. Dunque essi possono presentare quella persona, che gli piaccia più, purchè non però sia capace di aver commenda. Quindi è, non essere dato a' primogeniti di eleggere qualunque persona gli vada a sangue, se non è capace, quando altra capace vi abbia. Qual' è adunque il diritto de' primogeniti, se questa arbitraria elezione non è? Chi dice elezione, dice di necessità due persone almeno. Di ciò deriva, che se gli idonei sien due, ed amendue capaci, possa bene scegliere il primogenito. Ma se lo idoneo fosse uno, la facoltà della elezione non avrebbe soggetto, su cui potersi eser-

fi esercitare, e quello uno dovrebbe essere necessariamente presentato. Ora quì è da dire, che tanto vale essere una persona tra coloro, che debbono essere presentati, quanto esservene delle molte, ma una capace, conciosiacosachè non potendo lo elettore eleggere persona, che capace non sia, la cosa torna allo stesso. Nè son da separare le parole, che il fondator congiunse dicendo, elegga il primo colui che vuole, ma lo elegga capace, poichè esse sono così fattamente commesse e connesse insieme, che formano unità di sentimento, il quale senza turbare bruttamente la scrittura, e fare come in brani il sentimento, ed introdurvi un gua- sto ed un vizio, dividere non si può. Ma per meglio esporre questa cosa alla con- siderazione altrui, dividianlo, e veggia- mo, se esso questa division compatti, e che seguane. Questo sentimento diviso che sia, suona così. Abbia il primo una ele- zion libera, che possa cadere in qualun- que persona gli piaccia. Che farassi poi della condizione della capacità? Lo eleg- ger

ger chi si vuole; quando prendasi isolato, porta necessariamente seco la libertà di eleggere o l' idoneo o il non idoneo. La condizione della capacità esclude onninamente il non idoneo. Dunque queste parti di una continua orazione si contrariano e si distruggono: e contrarietà e distruzione di sentimenti e di espressioni non sono da mettere insieme, come quelle, che tolgon via la totalità del sentimento, ed annientano la fondazione. Per le quali asserzioni gravissime derivanti dal disparare le parole, segue, che esse debbano prendersi unite, e tali quali sono: e così prendendole, sia netto e semplice il sentimento prescrivente la elezione, ma fra persone capaci.

Veggiamo ora il padronato passivo, cioè chi eran coloro, che formarono l' oggetto delle cure del fondatore, a cui unico riguardo egli la commenda fondò; che è quello che richiedette in essi, e qual diritto diede loro: *ita tamen, quod descendentes masculi legitimi & naturales ex linea masculina dicti Francisci fundatoris, quamdiu ex-*
 ti-

itterint illisque deficientibus, alii ex linea masculina dicti Caroli, etiam si infantes seu aetate minores fuerint, præferri debeant in affequeutione predictæ præceptorie seu commendæ, ceteris etiam capacibus (1).

La volontà di Francesco, che vedesi quasi per mettà nelle parole adoperate in fondando il padronato attivo, diviene compiuta in queste, che egli usò nel passivo. Mettiane perciò insieme, e veggiane la unità. Egli mise per prima ed essenzial legge di sua fondazione la idoneità di coloro, che dovevano aver la commenda, e questa legge tutte e due le linee comprendeva. La qual legge avvertendo egli con quella prudenza, con cui dee vuom saggiamente le cose future antivedere, che potevano darli delle circostanze, alle quali non sarebbe stata adattabile, e che avrebbero messa la commenda fuori di sua famiglia, e di quella di Carlo, eziandio, se quante volte fosse avvenuto, che nè nell'una nè nell'altra delle linee si trovasse un idoneo, e capace di averla, e di possederla.

(1) Fol. 36. a t. lit. B. Atti della real Camera.

nell' altra si fossero trovati degli abili, egli, che questo fare uscire la commenda della famiglia non voleva, provvide a questo caso nel modo, che ora diremo. Preferì i discendenti di sua linea capaci a' discendenti capaci della linea di Carlo. Ma se avvenisse, che nella linea sua non esistessero de' capaci, e fossero solamente degli infanti e de' minori, i quali incapaci sono, non già per volontà e colpa loro, ma per impedimento della età e de' statuti, e nella linea di Carlo si trovassero de' capaci, volle che gli incapaci di sua discendenza eletti fossero a preferenza de' capaci di Carlo, e che quelli onninamente ad esclusione di questi ottenessero la commenda, *preferri debeant*. E se nella sua linea niun secondogenito nè capace nè incapace esistesse, e la linea di Carlo abbondasse di persone, che quali infanti e minori fossero incapaci, prescrisse dovere questi discendenti di Carlo, tutto che incapaci, essere del tutto preferiti a' cavalieri estranei della famiglia capaci, che eran coloro, i quali aveva in ultimo luogo chiamati. Dalle quali cose tut-

tutte ecco come cogliesi il pieno sentimento del fondatore . Il primogenito di mia linea elegga chi gli piace , purchè elegga persona capace di mia discendenza . Se nella discendenza mia questo capace non fosse, elegga lo infante o minore, che esiste in essa , a preferenza del capace della linea sostituita . E con egual ragione elegga poi l'incapace della linea sostituita , quando il capace manchi , a preferenza del capace estraneo .

In queste parole son contenuti e decisi più casi , l'uno diverso dall'altro . E poichè la nostra disputa è tra' discendenti del fondatore , cioè tralle persone della prima linea , son da vedere i casi in questa linea preveduti . Il primo adunque è , se vi sieno più cavalieri idonei . Ecco che il duca più ampiamente esercitare la facoltà della elezione datagli . Preferirà l'uno all'altro a piacimento suo , purchè non oltrepassi le persone de' chiamati , cioè le persone abili . Ed in questo caso noi non siamo non avendo infra degli abili eletto il duca . L'altro è , se niuno fosse capace per

per lo impedimento legale della infanzia o della minorità. Ed in questo altro caso, al quale nemmeno siamo, anche ha la scelta il duca. Dunque sempre che le persone abbiano condizioni o qualità eguali, il duca infra gli eguali elegge. Il caso, nel quale ci troviamo, è questo. Esistono nella famiglia del fondatore due persone, il balio e D. Francesco, cioè il capace e lo incapace. Può eleggere il duca lo incapace a preferenza del capace, ed eleggendolo, la elezion sua che opera? Questo è il caso, che dee decidersi, il quale da quello, che ha il fondatore apertamente statuito, sembra a noi poterfi diritta e facilmente decidersi: ed ecco come. Il fondator vuole il capace, e questo sol chiama. L' ammissione dello incapace è eccezione della regola; eccezione diretta a far rimanere la commenda nella discendenza: eccezione necessaria ad escludere i sostituiti. Il balio è capace. Dunque è chiamato dal fondatore. D. Francesco non ha la idoneità. Dunque non può concorrere alla commenda. Il duca ha la facoltà di pre-

presentare, ma con questa facoltà sua va del pari questa condizione e moderazione retrittiva e tassativa, cioè che la elezione debba cadere in persona idonea. Quando tale e non altro sia lo stabilimento preciso del fondatore, ed avvenga che persona incapace dal duca si presenti, non è ella giusta la conseguenza, che la presentazione sua non produca effetto niuno, ed abbiassi nè più nè meno, che se fatta non fosse? Per niun altro diritto può agire il duca, e può la presentazione fare, se non per questo, che così ha voluto il fondatore. Ora in qual giurisprudenza regge, che colui, che usa di un diritto trasmessogli dalla libertà altrui, possa nel punto medesimo che ne usa, operare contra la volontà di colui, che glie lo ha trasferito? Della qual cosa è tale e tanta la chiarezza, che essa forma necessità di convinzione sullo spirito di colui che la riguarda, in tanto che il vince, gli fa forza, e togliendoli l'arbitrio di opinare, riducelo in una servitù, il cui giogo, senza rinunciare alla forza della evidenza, non può on-

onninamente scuotersi . Ma poichè la curia reverenda, volendo sfuggire la dispiacente conseguenza di dovere escludere D. Francesco, si è tratta fuori di queste angustie, ed ha interpretata la bolla in sentimento del tutto diverso da questo, che abbiamo noi additato, veggiamo, se essa ha indovinato quello, che il fondator volle e prescrisse . A fare la qual cosa farà mestieri di esaminare, se la interpretazione della curia, e tutto quello che essa adduce, sia nella bolla : e quindi converrà di più ragionare delle leggi dal fondator date, della estension loro, e delle parole della bolla, che conservano il deposito della sua volontà .

La curia reverenda ha opinato, che la condizione della capacità o idoneità richiesta dal fondatore in coloro, che debbano ottenere la commendata, abbia luogo nelle sole persone straniere, esclusi tutti quelli, che sono della famiglia di esso fondatore . Ma onde ha tratta questa opinion sua la curia ? Il dice essa stessa in queste parole : *in quanto al punto della capacità, è molto vero,*

ro, che nella legge di fondazione si contiene, che li discendenti del fondatore avessero il dritto di presentare *personam sibi benevisam, capacem tamen juxta statuta seu stabilimenta ac ordinationes prædictas*. Ma questa condizione non si deve riferire, se non alle persone estranee, che si fossero presentate dal patrono, qualora tra li discendenti del fondatore non vi fossero stati individui, alli quali si avesse potuto dare la commenda. E questo è chiaro da quel che nella stessa legge di fondazione sussiegue: *ita tamen, quod descendentes masculi legitimi & naturales ex linea masculina dicti Francisci fundatoris, quamdiu extiterint: illisque deficientibus, alii ex linea masculina dicti Caroli, etiam si infantes seu ætate minores fuerint, præferri debeant, in assequutione prædictæ perceptoriæ seu commendæ, ceteris etiam capacibus* (1). Chiara cosa è, secondo la opinion della curia, che avendo il fondatore ammessi alla commenda gl' infan-

D

ti

(1) Fol. 135. Atti della real Camera.

ti ed i minori di sua famiglia , cioè gl' incapaci , abbia solamente ne' strani la capacità ricercata. Ma questo avere ammessi gl' infanti e minori importa tanto , quanto la curia dice , ovveramente tutto altro dinota , e quel sentimento contiene , che abbiamo noi proposto , il quale a quello della curia è diametralmente contrario ? Questa disputa di opposta interpretazione da cui sia con più certezza decisa , che dal fondatore medesimo ? Cicerone è di avviso , ogni interpretazione , che altri faccia del sentimento di alcuno scrittore , dover cedere in certezza ed in autorità alla testimonianza , che ne rendano le sue proprie parole (1) , nelle quali egli trova una compiuta immagine , e l' intero e vivo ritratto della sua volontà (2) . A questo insegnamento un giureconsulto direbbe , *quod puto verum* . E chi meglio e più piena e chiaramente di quel-

(1) *De invent. lib. I. cap. XXXIX.*

(2) *De invent. lib. II. cap. XXXXIV.*

quello , che l' autore della scrittura possa fare , può attestare altrui ciò , che gli si volgeva per la mente , ed eragli presente all' animo ? Le parole della bolla quindi definiranno , qual delle due interpretazioni sia la vera : e vera quella è da dirsi che sia , la quale ridurrà il sentimento a ragionevolezza , conserverà la totalità del sentimento , e fu di esso modellerà le particolari dubbiezza o oscurità , serberà naturalezza , non farà violenza a' significati delle voci , le quali lascerà nella semplicità di loro giacitura . Nè si dica , non poterfi le parole della bolla prendere per parole del fondatore , conciosiacosachè contenendo la bolla un riassunto della supplica porta al Papa da Francesco , anzi niun'altra cosa essendo , se non se una traslazione in latino di sua dimanda , viene essa bolla ad essere il deposito , in cui la sua volontà è conservata . A ciò si arroege , che avendo Francesco accettata quella bolla per sua , e valuto essendosene , niuno negherà , aver lui ricevuta come sua ogni espressione , che in essa contienfi , in tanto

ca D 2 che

che quelle che nella bolla sono , proprie parole di esso Francesco sien da reputare. Francesco adunque, secondo che dicemmo, diede a' primogeniti la facoltà di presentare *personam sibi bene visam , capacem tamen juxta statuta* . Fermianci in queste parole , che formano gran parte della presente controversia . Se interpretiamo *personam bene visam* per quella persona , che gli parerà bene di eleggere , la quale è la interpretazione più favorevole al duca , comechè queste parole non possano andare disgiunte dalla condizione immediatamente seguente , *capacem tamen* , il sentimento loro farà questo , cioè il primogenito elegga chi vuole , ma nell' ordine de' capaci . E tale e non altro , a riguardar bene questo affare , e a volgerlo per tutt' i lati , è pare , che sia . Ora se il primogenito , eleggendo , non può oltrepassare la qualità di capace , infra i capaci soli potrà eleggere la persona , che più gli piaccia ; la qual cosa torna a questo , che la elezion sua dovrà onninamente in persona capace cadere .
Sebbene quella *persona bene visa* , alla quale

le si è appiccata la idea di una elezione a talento, potrebbe, anzichè un piacimento, in cui non si serbino le misure de' meriti, dinotare tutt' altro, e dinotandolo, diverrebbe più dritto e ragionevole il precetto del fondatore. Se la legge della idoneità è data generalmente a tutti, faranno la conseguenza, infra gl' idonei solamente poterli la elezion fare, nè quali perciò verificare dovressi il *bene visa*. E tra più idonei, quando si allontanano quello arbitrio, che non sente ragione, e la elezione alla ragione si assoggetti, allora la persona, che dovrà essere eletta, farà colei, nella quale maggior merito sia, in premio del quale la commenda vada data. Ecco come quella farà la persona *bene visa*; il merito della quale determinerà alla scelta lo elettore. E se la natural giustizia esige, che i premj a coloro sien dati, i quali colla virtù loro gli hanno meritati, il precetto del fondatore inteso a questo modo, sarebbe uniforme a giustizia, sarebbe di grandissimo stimolo agli altri di acquistare onori, che fu certamente il fine

del fondatore , come egli apertamente il disse , *pro majori familiae suae decoro & ornamento* (1) , e non vedrassi preferito o l'immeritevole al meritevole , o il meno al più , che gli animi sensibili rivolta . Nel qual sentimento quella gravità e serietà veggiamo , di cui avea Francesco il petto pieno .

Qualunque di questi due sentimenti più convenga alle parole , in ciascuno di loro si verifica , niun'altra persona potersi eleggere , se non quella , in cui sia la idoneità , che i statuti richieggono . La qual cosa , anzi che ripugnare , va di accordo coll'altro luogo della bolla , che ha la curia interpretato : ed eccone la dimostrazione . Quando a questa legge niuna moderazione e niuna restrizione od eccezione fatta si fosse , ed essa fosse corsa così generalmente concepita , come è , farebbe derivato , che avvenendo il caso di manca-

(1) li For. 93. in pr. Atti della real Camera .

re la idoneità nella linea del fondatore ,
e di trovarsi in quella di Carlo , la com-
menda, lasciando le persone della prima li-
nea, a riguardo delle quali era stata prin-
cipalmente fondata, sarebbe ita a que-
lla linea sostituita , inversa de' quali era
minore l' affezione e più debole la pro-
pensione del fondatore : e farebbene deri-
vato altresì , che non trovando la com-
menda in quelli , che sono *de nomine* del
fondatore , chi avesse , per mancanza
de' requisiti, tenuta seco , si fosse mos-
sa verso de' stranj . Egli adunque quella stes-
sa passione nudrendo in seno , che soglio-
no generalmente gli uomini avere, *de no-
mine suo exire volebat* la commenda , ed
a questo poter essa uscire, diede questo
provvedimento . Disse dunque : il voler
mio espresso è , che i discendenti miei
sieno a' discendenti di Carlo preferiti , la
qual prelazione non che i capaci di mia
linea , ma debbano averla eziando gl' in-
capaci su de' capaci della discendenza di
Carlo , e gl' incapaci più di Carlo su de'
capaci estranei . Tale fu la eccezione giu-

diziosamente apposta la moderare la generalità del precetto. Ora qui è da porre, che la precisione delle espressioni del fondatore non comporta, che dicit possa, aver lui preferiti gl' incapaci come incapaci, ma sì bene gl' infanti ed i minorenni, le quali cose assai diverse sono, conciossiachè quantunque questi incapaci sieno, la incapacità loro non però non da arbitrio o volontà, ma nasce dal naturale impedimento della mancanza della età necessariamente richiesta ad acquistare la capacità, dovchè ne maggiori di età, ma incapaci, l' impedimento è interamente da volontà dependente. E colui, che alla età stabilita giugnendo, della capacità non si provvede, mostra non solo di non curarla, ma di avere l' animo alieno da questa carriera. La qual cosa come potrebbe produrre lo effetto, che la commenda si desse a colui, l' animo del quale non si era per lo addietro disposto a meritarsela, a colui togliendosi, che meritata l' aveva? Sarebbe questo il premio della

non-

noncuranza, e del disprezzo del progetto? Queste cose, che valgono qualche prezzo, non sono da lasciare senza dar loro quella giusta estimazione, che l'è dovuta. Ed al nostro discorso tornando, giudichiamo, l'ordine di successione alla commendata dal fondator dato a' discendenti, essere questo. Coloro, e' dice, che discenderanno da me, sieno sempre ed in ogni caso, preferiti a' discendenti di Carlo, e sieno tutto che fossero, infantj e minori: e que', che nasceranno di Carlo, escludano egualmente i strani. Eccezione adunque fu questa, che Francesco fece, e la natura delle eccezioni è quella di confermare la regola in contrario. La regola quindi da serbarsi era quella della capacità, e l'eccezione fu quella dell'ammissione degl'incapaci, in quelle tali circostanze. E come dall'eccezione, in grazia della famiglia del fondatore fu fatta, e evidente cosa è, che la regola la famiglia sua comprendeva. Non è diritta perciò la conseguenza tratta dalla curia, che caccia via la regola dalla famiglia, e manda-

dala a trovar luogo fra' strani. Pare quindi dimostrato, star falsa la interpretazione nostra, e quadrare per ogni banda col sentimento e colle parole del fondatore, e ripugnar quella della curia. Aggiungasi, che la interpretazion della curia portata seco questo altro sconcio, che perchè sussista, le parole contenenti la condizione della capacità messe dal fondatore: collà; ove stabili il padronato attivo, che è il luogo proprio, che le riceve, debbono di quel luogo svellersi, e farsi lungo tratto andare percorrendo, ed indi localisimo molto più giù, ove cioè parlasi del padronato passivo, il qual luogo le rigetta; come che non vi sappiamo frase adatte, e facciano, più che disordine, mostruosità somma: la qual cosa è argomento bastante a dimostrare, che non debbano traslatarsi, poichè quando ciò fosse lecto fare, troverebbesi in ogni scrittura il contrario di quello, che essa dice. Le quali cose tutte hanno tanto potere sullo spirito nostro, che ci mettono come nelle angustie di dover dire, che avendo il fon-

fondatore generalmente statuito, colui potere la commenda ottenere, che ne fosse capace, lo raggiugnervi, e sievi egualmente ammesso lo incapace, tranne i casi preveduti, non solo non sia interpretazione, ma supplimento; ma è anzi supplir quello, che alla chiara condizione ripugna. Ed essendo questa la perpetua legge de' contrarj, che l'uno solo star possa, derivane, che avendolo il fondatore voluto idoneo, resti il non idoneo, che concorre con esso, per chiara voce del suo volere, allontanato ed escluso.

In questo luogo andrà opportunamente risposto allo argomento, che traesi in favor di D. Francesco dal fatto del fondatore. Ragionasi adunque, che il fondatore ammise alla commenda Fabrizio, il quale mancava della idoneità. Facendo come una regola lo esemplo suo, potrebbe esservi ammesso D. Francesco. Al qual dire rispondiamo così. Gli esempli non portano necessità di conseguenza, nè il favor fatto a persona certa oltrepassa la persona

na (1). Ma pure gli esempi, quando tutte le altre circostanze vadan del pari, e niuna legge vi abbia, che faccia loro resistenza, non sono un nonnulla. E' da vedere perciò, se le circostanze di Fabrizio corrispondano per ogni lato a quelle, che accompagnano D. Francesco, e se quella identità sievi, onde al caso nostro possa trarsi lo esempio. Fabrizio era figliuol di Francesco, e figliuolo diletto, dovchè D. Francesco è per grandissima distanza lontano da lui. Grandissima disparità è questa, la qual toglie onninamente lo adattamento dello esempio. Sa ognuno, cui la voce del cuore umano non sia ignota, quanto più intenso e più grande sia l'amore, che il padre ha per i suoi propri figliuoli, che quello, che egli possa avere per la più tarda posterità sua, non sia. E di questa maggiore intensità ed estensione di amore somministra delle convincentissime prouve la natura, che
a chia-

(1) L. I. §. II. D. de constit. Princip.

a chiara voce il dice ad ognuno, e le leggi romane ancora, la pianta delle quali è la natura (1). In esse adunque il figliuolo è riputato tale, quale realmente è, cioè parte del padre (2). Quindi il primo grado di amore, qual è quello del padre verso del figliuol suo, è il massimo e veementissimo, il quale poi quanto più si dilata e si dilunga, altrettanto va perdendo di energia o d'intensità, non altrimenti che accade in ogni moto fisico, che va scemando di forza a proporzione che si allontana dal centro. La qual cosa opera, che essendo in queste due persone diversi i gradi dello amore e della tenerezza del fondatore, il più ed il meno quella disparità produce, che lo esempio non vi si possa adattare. Fabrizio era incapace di commendare, ma la incapacità sua nasceva da ostacolo naturale della piccola età: D.

Francia

(1) L. 6. D. de J. & J.

(2) L. 11. D. de liber. & posth.

Francesco è incapace, ma lo è per volontà. Abbiamo indicato di sopra, che la volontaria incapacità, oltre all'ostacolo, contiene nel suo essere una certa noncuranza e disprezzo delle leggi del fondatore: noncuranza sufficiente non che ad impedire l'ammissione di alcuno, ma a rimuoverlo anche dopo di essere stato ammesso. Fabrizio non aveva niun altro fratello capace, che avesse potuto lasciar libera la determinazione del padre: D. Francesco concorre col balio, che è capace. Manca quindi interamente quella identità di circostanze, che potrebbero indurre la imitazione dello esempio. Ma anche quando questa disuguaglianza non vi fosse, e tutte le cose fossero eguali, niente opererebbe lo esempio nel caso nostro, il quale essendo, secondo veduto abbiamo, dal fondator deciso, l'oscuro e debole argomento dello esempio resterebbe dalla decisione abbattuto. E se qui fosse vivo e presente il fondatore, il quale da una banda vedesse il balio mercè le sue virtù ed i meriti suoi salito a quel grado di onori e di dignità, in

in cui si trova locato , e dall' altra osservasse , D. Francesco non essersi nè pure avviato per la carriera segnata da lui , non è dubbio a decidere , chi estimerebbe egli più meritevole di quella commenda , il desiderio di ottener la quale è stato forse il grande stimolo , che ha aperta al balio la via degli onori .

Da quanto si è ragionato finora si possono assai dirittamente stabilire due verità , le quali saranno due lodissime basi , intorno alle quali dovrà volgere tutto l' affare di questa commenda . E queste due basi sono due leggi invariabili , secondo le quali devono misurarsi i diritti di ciascun discendente dal fondatore . Delle quali due leggi l' una è data a' primogeniti , che hanno il diritto di presentare , l'altra a' secondogeniti , co' quali nasce il diritto di ottener la commenda . La prima dunque è , che il duca di Bagnara abbia la facoltà e la elezione di presentare colui , che più gli piaccia , *personam sibi benevisam* , ma con questa espressa ed invariabile condizione restrittiva , cioè che debba il presentato essere idoneo , *capacem tamen juxta statuta* del-

della Religione. Dunque la sua libertà è limitata a certe regole, ed il suo arbitrio ristretto infra certi termini. Quando nella famiglia Ruffo sieno più cavalieri capaci, secondo i statuti dell' Ordine, può avere il duca un libero esercizio di sua facoltà. Misurando ovvero i meriti di ciascuno, ovvero la propria affezione, avrà largo spazio la sua libertà, ed andrà a determinarsi a quella persona, a cui il genio lo porta. Ma se nella famiglia fosse un solo cavaliere, qual farebbe allora la elezione del duca? Niuna. Egli dovrebbe di necessità presentare quell' uno, ed a ciò fare farebbe artato, e non libero. Potrebbe dolersi perciò, che sien posti argini alla sua libertà? Non potrebbe dolersene, quando sia vero, come verissimo è, che da quello stesso fonte, onde deriva in lui la elezione, derivi altresì questa restrizione. E se avvenisse, che nella famiglia fosse uno idoneo, l' altro no, chi farebbe colui, che dovrebbe essere eletto dal duca? Abbiamo veduto già, essere questo caso deciso in favore dell' i-
do-

doneo. L'altra è, che tutti i secondogeniti della famiglia Ruffo, discendenti da Francesco, purchè sien capaci, giusta i statuti, hanno acquistato diritto alla commendata, la quale non per altri, che per essi fu fondata. Il quale diritto, come quello, che, secondo che si è detto, è indipendente da qualunque opera del duca di Bagnara, non può, per volontà del duca, divenire nè migliore nè peggiore, nè essere in niuna parte diminuito, o accresciuto, e tal sempre resta, quale il fondator volle, che fosse. La facoltà quindi del duca è quella solamente di preferire uno ad altro, ma tra 'l genere delle persone, che hanno la idoneità. Dunque questa illimitata libertà, che presume avere il duca, di presentare persone non idonee, a preferenza delle idonee, è vietata dalla legge della fondazione, ed è offensiva del diritto de' cavalieri idonei della famiglia, i quali non fanno, come senza concorso loro, possano essere di lor proprio diritto spogliati.

E

*Si risponde al I. motivo della
relazione.*

Alla curia reverenda è piaciuto aggiungere, che per le leggi civili è data facoltà al fedecommessario di eleggere e chiamare al fedecommesso chi gli piaccia più, o che più prossimo sia, o che più remoto, quando il fedecommittente, contento di avere indicato solamente il genere delle persone, cui restituir debbasi il fedecommesso, niuna di loro con ispezial designazione abbia destinata (1). Ed additando di questa decisione valersi i scrittori canonici altresì (2), con questo esempio vuole dar forza alla illimitata libertà, che presume avere il duca di presentare con pieno arbitrio, e senza niuna restrizione, e di preferire eziandio il più remoto al più vicino,
e l'

(1) *L. 67. D. de legat. II.*

(2) *Card. Deluca de jurepatr. disc. XLV. n. III. & disc. LXX. n. III.*

e l' incapace al capace. A questa legge, ed a queste dottrine, poichè piace alla curia, di buona voglia ci rimettiamo. La legge, che la curia adduce, è un responso tratto dal libro XIX, delle quistioni di Papiniano. In esso dice il giureconsulto, che colui, cui sia data facoltà di eleggere *unum ex familia* (1), cui lasciare il fedecommesso, purchè dalle persone della famiglia non esca, possa preferire il più lontano al più vicino: *itaque si cum forte tres ex familia essent ejus, qui fideicommissum reliquit, eodem vel dispari gradu: satis erit uni reliquisse* (2). Ma questa legge non contiene, che la metà del responso, cioè il precetto. Nell'altra metà messa poco dopo, è stabilita la pena della contravvenzione. In essa è definito, che se lo erede grayato di lasciare il fedecommesso *in familia*, contravvenga a questo precetto, ovvero alienandola, ovvero legandola a persone straniere: *si non paruerit heres volunta-*
E 2 ti,

(1) L. 67. D. de legat. II.

(2) §. II.

ti, sed domum alienaverit, vel extero herede instituto decesserit, che ne avviene? Per la contravvenzione dello erede, cade egli da ogni diritto intorno al fedecommesso, e nasce in ognuno della famiglia il diritto a vendicarlo: *omnes fideicommissum petent, qui in familia fuerunt* [1]. Ma se queste persone non sieno in egual grado, qual di loro sia preferita? *Quid ergo si non sint ejusdem gradus?* Ecco come decide Papiniano: *ita res temperari debet, ut proximus quisque primo loco videatur invitatus*. [2]. Queste leggi dunque, o più propriamente queste disgiunte parti di una stessa legge trattano di colui, che abbia elezione, ma elezione condizionata, cioè ristretta a certo genere di persone, quali son quelle della famiglia designata. Eleggi, il testator dice, ma eleggi tra costoro. E la decisione è, che se colui, che ha la elezione, ne usa secondo il precetto del testatore, cioè usane tralle persone della famiglia, che

[1] L. 69. §. III D. de legat. II.

[2] Eod. §. III.

che quelle sono, a cui è solamente diretta la contemplazione del testatore, tutto che elegga la più lontana, la elezion vale. Se contravviene, *si non paruerit heres voluntati*, e contravviene, alienandola dalla famiglia, l'alienazion sua è nulla, ed haffi come non fatta, e coloro della famiglia, che i contemplati sono, usando del diritto trasmesso loro dal testatore, richiamano a se il fedecommesso. Se da queste leggi lice trarre argomento al fatto nostro, l'argomento che può trarsene è tanto contrario al duca, quanto è favorevole al baflo. Il fondator della commenda diede la elezione al duca, ma ristretta ad esercitarla co' cavalieri idonei della famiglia. Il duca, avendo nominato monsignore, che non idoneo era, *non paruit voluntati*. Qua deve esserne la conseguenza? Egli deve averfi per decaduto da ogni ulterior diritto di nominare, ed i cavalieri idonei *petent* la commenda. E cui tra loro dovrebbero dare, se non uno, ma più idonei fossero, cioè se anche D. Francesco, che in disugual grado è, fosse idoneo?

passivam, a fundatore vel alio legitime ad-
jectam, quod scilicet præsentari non possint,
nisi personæ de certo genere, vel certam
qualitatem habentes, ut non possit patro-
nus talem legem spernere, ac alium præ-
sentare: quodque aliter faciendo, actus re-
maneat invalidus, atque habens qualitatem,
spreto patrono, institui debeat, tamquam
præsentatus a fundatore, sive talem legem
adjiciente (1). La facoltà quindi di elig-
gere può esercitarsi solamente tra più ido-
nei. Uscire ovvero dal genere delle perso-
ne designate, ovvero infra di esse deter-
minarsi a quella, che della voluta qualità
investito non sia, è fare contra quello,
che far si dee: e questo è senza effetto
adoperare (2). E colui, che fa contra
quello, che far dee, nuoce a se, ma non
può recar danno altrui. Quindi dicono i
scrittori: *ex natura juris patronatus passivi,*
quod personæ de certo genere vocatæ, etiam

(1) De jurepatr. disc. XVIII. num. III.

(2) L. 5. C. de leg. (1)

*fine presentatione patroni pro tempore, qui-
ntimo eo invito, institui debeant, tamquam
vocate a lege, seu presentate a fondatore (1).*
Le leggi adunque, ed i scrittori delle ma-
terie canoniche, de' quali potremmo ad-
durre moltissimi, contrariando direttamen-
te la pozione della curia, fanno la più
bella difesa del banno.

Come in proprio luogo cade acconcio il da-
re risposta ad un motivo, col quale
la curia reverenda ha conchiusa la rela-
zion sua, e sul quale ha appoggiato il
sentimento di doverfi ritenere le bol-
le. Ragion dunque la curia, essere ri-
tenuto dal diritto pubblico la custodia de'
padronati, ed essere stata questa la in-
violabile osservanza del nostro Regno, e
di Francia, e di altri luoghi. Certissi-
ma massima è questa, secondo la quale a
noi piace di essere giudicati: La polizia
è le leggi, che con gelosia custodiscono i
padronati, sono a sodissime ragioni ap-
pog-

(1) *Deluca de jurepat. disc. XX. n. VII.*

poggiate . Il padrone ha tutto quel diritto , che gli ha trasmesso il fondatore : e di ciò deriva , che non conservandogli intero , gli si venga a strappar di mano una facoltà , che è propria sua , la qual cosa senza somma e manifesta ingiustizia non può farsi . Ma come da questa vera e certa massima , la qual poi altro non è , che la conservazion de' suoi diritti a ciascuno , potrà mai dedursi , che abbia a negarsi al balio la commenda , di cui è padrone , e fu di cui ha diritti o maggiori o eguali almeno a quelli del duca ? Veggasi dunque , di cui sia il padronato . Da Francesco fondatore della commenda discendono egualmente il balio , il duca di Bagnara , e D. Francesco . Dunque la disputa presente è tra persone di una stessa famiglia , tra discendenti dello stesso fondatore . Se non che il balio è più vicino del oppositor suo al fondatore , la qual prossimità gli dà certamente un diritto di più . Ma se non volere ora usare di questo maggior diritto , riduciamo alla memoria di coloro , che han-

hanno a giudicar questa causa , avere il fondatore dato il padronato attivo o sia la facoltà di presentare a' primogeniti , per la qual ragione conviene al duca , ed il padronato passivo ovvero il diritto di ottener la commenda , a' secondogeniti , per la qual ragione conviene al balio : e converrebbe egualmente a D. Francesco , se idoneo fosse ad ottenerla . Dunque il diritto che il fondatore ha trasmesso al duca , in niun'altra cosa consiste , nè niun'altra prerogativa gli dà , se non quella di presentare . E poichè questa presentazione riceve la tassativa di presentare chi gli piaccia tra que' cavalieri di sua famiglia , che sieno idonei ; giusta i statuti dell' Ordine , ad avere delle commende , avviene , che il duca non possa altrimenti usare di suo padronato , se non che presentando persona idonea . I cavalieri idonei d' altra banda hanno egualmente diritto alla commenda ; e diritto che nasce in loro non già da opera del duca , ma dalla volontà del fondatore ; diritto che restringe il padronato attivo , limitandolo a doverli esercitare

vare con loro solamente. Che è quello dunque, che in questa specie di cosa può fare il duca? Può solo eleggere fra due o più, che idogei sieno. Dunque il paladonato, come nel diritto di presentare; è presso del duca, così in quello di tener la commenda, è presso de' cavalieri. E se il duca di questo diritto non volesse in niun conto usare, non potrebbe però questo suo non-uso, e spandimento passivo dato a cavalieri da quel fondatore medesimo, che diello a lui? Chi è colui, che in buon senso, e secondo le leggi direbbe, che il fatto o la omission del duca potesse nuocere altrui? E quando al duca venisse il talento di usarne, come era le regole prescritte dal fondatore, avrebbe che dolersi, se la presentazione non si orendesse, per niente, quando è in assai legale, e che chi contravviene al precetto, non operi nullamente, e senza effetto. E secondo che rimane si è detto. A giusta ragione adunque non si può dire, che questa non sia una possibile, e giusta proposta.

ha

ha impreso a sostenere, essere cotanto necessaria la presentazione, che senza di essa non possa a niun partito del mondo la commenda ottenersi, e presume far nascere questo principio da alcune parole della bolla prescriventi, che niuno possa esser provveduto della commenda per altro modo, *quam ad presentationem Francisci, & pro tempore existentis patroni prædicti, seu de ejus expresso consensu*, conviene darle congrua e soddisfacente risposta, la quale nascerà dallo intendere, che sia quello, che sotto queste parole sia racchiuso. A fare la qual cosa condurrà, che si vegga tutto il contesto, onde queste parole son prese.

Il fondatore della commenda, cui la storia de' tempi suoi era notissima, seppe trarne quel profitto, che accorto uomo dee trarne. Egli sapeva, che la curia romana per facil modo s'intrametteva in qualunque fosse quella istituzione, che sentisse dello chierastico: e non avendo niuno riguardo a' diritti de' padroni, traevale tutta a se, presumendo di averci diritto e ragione.

gione , come quelle , che appartenendo in proprietà a Dio, erano di libero uso e di piena amministrazione di lei . Provveniva di ciò , che sovrantemente le famiglie vedevansi spogliate de' padronati , e di ogni loro ragione private , le quali tutte con ingegnose formole , e con sorprendenti espressioni essa curia attirava a se . Lo esempio del passato fecelo accorto nello avvenire. Egli intendeva , che per niun modo , e sotto niun colore , nè coll' ombra di alcun pretesto i suoi discendenti dovessero essere spogliati del diritto , che egli tramandava loro ; del godimento di quegli onori e di quelle prerogative , che egli aveva loro procurate ; e della percezione de' frutti di quella roba , che egli , provvedendo al loro bene , gli lasciava . E quali furono le vie , che la prudenza umana gli seppe suggerire , che tener potesse , perchè la fondazione sua la sorte di tutte le altre non corresse ? La via ed il modo che tenne , furono questi . Prescrisse , che se mai la Corte di Roma fosse, in qualunque mo-

modo , cagione ovvero d' impedimento ,
ovvero di ritardamento a' suoi discendenti
dell' uso libero del padronato, la Religione
stessa dovesse procurargliene , infra brevissi-
mo termine, la libertà . Mise pena altresì
nel caso di noncuranza della Religione ,
di doverfi cioè intendere estinta la
commenda , e la roba ad essa assegnata
e destinata , intendersi tornata a' suoi .
Così si legge nel breve : *et si contingerit
ullo unquam tempore , jus patronatus &
præsentandi hujusmodi , ex quavis causa et-
iam inopinata , ad tempus vel perpetuo , a
prædicta Sede impediri vel retardari , eo
etiam casu Magister & conventus hospitalis
hujusmodi , intercessione seu internuntio suo-
rum oratorum , aut aliorum ministrorum ,
ius patronatus & præsentandi hujusmodi ei-
dem Francisco duci , & pro tempore exi-
stenti patroxo , liberum & illæsum , juxta
præsentes literas remaneat , procurare de-
beant : alioquin si Magister & conventus
prædicti libertatem dicti juris patronatus ,
modo qua supra, non procuraverint, ipse Fran-
ciscus dux & ejus successores , eo casu ,*
bona

*bona dictæ præceptorie cum titulo bajulivatus , ut præfertur , erectæ , donata & assignata , ad se retrahere possint , & præceptorie seu commenda prædicta extincta censeatur . (1) Andò anche avanti , e ad escludere colle più efficaci formole la Corte di Roma dallo esercizio del padronato attivo , nel quale soleva , secondo il costume de' tempi , facilmente entrare , e prender parte , con significanti e piene espressioni , e colle più solenni maniere di dire fece opera di addirlo , quanto poteva , a' primogeniti discendenti da se : *nec non jus patronatus & præsentandi hujusmodi laicorum nobilium & illustrium existere a Francisco , & aliis futuris patronis prædictis ex vera , laicali , primæva , reali , actuali , plena , integra , & omnimoda fundatione & perpetua donatione competere , & ad illos pertinere . (2) .* Nè contento ancora di questa
ab-*

(1) *Fol. 97. a t. lit. H.* Atti della real Camera .

(2) *Fol. 37. a t. lit. J.* Atti della real Camera .

abbondanza di cautele , come quelle , che non vedeva fortire sempre lo effetto loro, da che spesso rendeanle inutili le derogazioni , le regole della cancelleria, le rassegnazioni , e le clausole irritanti, le quali, non che senza concorso o consentimento del padrone, ma senza sua scienza altresì, e spesso, negletta la ripugnanza e contraddizion sua manifesta , operavano , che la Corte romana ammetteva a godere di queste fondazioni persone , che non erano state mai nella intenzione de' fondatori, volle, che indulgentissimo à prieghi suoi il Pontefice , avesse se da questo timore , ed i suoi discendenti da queste legali violenze liberato : ed opinò , che a tutti questi disordini e sconcezze farebbesi fatto argine sufficiente , sempre che il Papa avesse prescritto, che le presentazioni di Roma non si fossero attese per niente , quantevolte quella di esso Francesco , e de' padroni discendenti da se intervenuta non vi fosse : al quale padronato o diritto di presentare volle anche di spezial' grazia dato , che non si potesse in niun tempo

po futuro derogare . E tanto ottenne quanto avea dimandato . La commenda adunque non poteva conferirsi a niuno , *quam ad præsentationem Francisci , & pro tempore existentis patroni prædicti , seu de ejus expresso consensu* [1] . Ed in conseguenza di ciò furono dichiarate nulle tutte quelle presentazioni , che per via di derogazioni si fossero fatte in qualunque tempo avvenire , o da' successori Pontefici , ovvero dalla Religione di Malta : *ac etiam præsentationes cum speciali et expressa derogatione juspatronatus hujusmodi etiam per nos , aut successores nostros romanos Pontifices , sedemque , et magnum Magistrum , ac conventum , aliosque prædictos pro tempore factas , processusque desuper habitos , et alia inde pro tempore sequuta , eo ipso nulla et invalida ; nulliusque roboris et momenti fore et esse , ac pro nullis et infectis haberi , nec etiam co-*

F

lo

In (1) Fol. 38. a t. lit. K. Atti dellareal Camera .

toratum titulum possidendi cuiquam tribuere, nec per illa. acquiri posse [1]. Dunque la bolla stessa, che tanto vale, quanto la volontà del fondatore, tosto che si legge in terra, e tutto il suo tenore se ne concepisca, e non si guardi a minuzzoli isolati, e tolti dal loro proprio luogo, dimostra apertamente a qual caso abbia diretta il fondatore la conservazione del diritto del padronato. Diritto, che conservato, non solo conservasi al primogenito, ma a' cavalieri secondogeniti della famiglia egualmente, che parte, e forse maggiore di quella del primogenito vi hanno. E da tutte queste riflessioni, che come raggi dal sole, spargonsi dalla lettura intera della bolla, restar deve convinto ognuno, che queste espressioni non vanno adatte al caso presente, nel quale non si presume da' secondogeniti di torre il diritto al primo, ma presume il primo di spogliarli, senza niu-

(1) *Fol. 38. a t. lit. L. Atti della real Camera.*

niuna ragione, di quel diritto, che diede loro il fondatore.

Si risponde al II. ed al III. motivo della relazione.

IL secondo motivo della relazione è una conseguenza del terzo, in tanto che non sussistendo il terzo, che ne è come la base, non può stare, che esso non crolli. Ed esso secondo motivo è questo, cioè che i termini del quadrimestre prescritti a presentare, non si confanno colla natura delle commende, e conseguentemente non vanno al caso nostro: e che essi altresì non hanno un fermo appoggio nelle regole canoniche. Ed il terzo è, *che le commende proprie dell'Ordine gerosolimitano non sono beneficj, nè si governano colle regole de' beneficj ecclesiastici.* Dunque la risposta al secondo dipenderà interamente dal valore e dalla sussistenza del terzo: e quindi noi serberemo questo ordi-

ne, cioè di rispondere prima al terzo ,
indi al secondo .

La discussione adunque , che per rispondere
al terzo motivo convien fare , sarà quel-
la di mettere ad esame la natura e la
qualità delle commende , e specialmente
delle familiari , e di accertare con quali
leggi vadano esse regolate . Prima non pe-
rò di far questo dettaglio , intendiamo ve-
dere a' quali argomenti la reverenda cu-
ria ha appoggiata la opinion sua , per in-
di conoscere , se essa stia in falde ragio-
ni sostenuta . Carlo Fevret dice , che le
commende non sieno benefizj , nè vadano
colle strette regole de' benefizj (1). E Carlo
Molineo fu di quelle parole di Giovanni
Gallo , che dicono , che i commendatori *non
sunt , nisi procuratores , & ad nutum amovibi-
les*, fa questa nota marginale : *ideo hæ com-
mendariæ non sunt beneficia , nec possunt con-
ferri per Papam , vel legatum , nec cadunt
in mandatis , & aliis regulis beneficiorum .*
Et

[1] Lib. II. Cap. IV. num. XXIX.

Et loquor de commendariis dictorum hospitalium & militum, nec in eis habet locum Clement. de suppl. ngeligen. Prælat. [1].
Ed in altra postilla pur dice: *hæ commende non sunt veri tituli beneficiorum, qui possunt revocari a magno Magistro [2].*
La curia seguendo l'autorità di questi scrittori, si è facilmente fermata nel sentimento, che le commende dell'Ordine di s. Giovanni non sieno benefizj ecclesiastici, nè alle leggi date a quelli vadano sottoposte. Molto vagamente invero ha argomentato la curia, e le conseguenze sue sono più generali e più distese di quello, che i principj sieno. La qual cosa le regole del diritto ragionare chiaman sofisma (3). Il Molineo dice, che perchè

F 3

(1) *In not. ad quæst. CCXLIX. Joann. Galli.*
(2) *In regul. de infirm. resignant. num. CGCXIII.*
(3) *Genovesina sulla costituzione de' IV. cap. IV. §. V.*

Le commende dell' ordine sono di tal natura , che possono darsi e togliersi a volontà , e secondo che i scrittori dicono , sono *amovibili* , non sien da noverare tra' benefizj . Dalle quali cose argomentando per l' opposto segue , che se perpetuità avessero , sarebbero tra' benefizj collocate . E volendo noi alle dottrine di questi scrittori attenerci , le quali non sappiamo intendere , perchè ci si adducano contra , veggiamo in esse contenersi il fondamento di quella decisione , che dalla gravità e dalla sapienza de' giudici auguriansi di ottenere . Ma per più ampiamente concepire la natura delle commende , gioverà fare alcune distinzioni , che sieno adatte a regolare l' intendimento in questa ricerca .

Due sono le quistioni , l' una distinta e diversa dall' altra . La prima è , se le commende sieno veri benefizj ecclesiastici . L' altra , se , o che sieno tali , o che no , vadano giudicate colle leggi de' benefizj ecclesiastici . Trattiamo ora della prima , la quale va acconciamente divisa in due : l' una comprenderà le commende della Re-
li-

Religione; l'altra quelle di padronato familiare. Questa distinzione empie di quel lume le parole del Molineo, senza di cui esse piene di oscurità sono. Coloro, che questa distinzione ammettono, dicono, che le commende della Religione non sieno benefizj strettamente detti. Esse sono ambivibili, e mancano di quel titolo perpetuo, in che è riposta l'essenza e il costitutivo di vero benefizio ecclesiastico. E che precisamente delle commende della Religione parlino gli autori lodati, il dimostrano apertamente le parole del Molineo: *hæ commendæ non sunt veri tituli beneficiorum, qui possunt revocari a magno Magistro.* Che che sia della verità di questo sentimento, noi il riceviamo per ora tale qual è, riserbandoci a più opportuno luogo di farne esame. Resta quindi a vedere, se le commende di padronato familiare sieno veri benefizj. Consiste il benefizio principalmente nella perpetuità del titolo. E chi negherà, che queste commende abbiano titolo fisso e perpetuo? Ora se questa perpetuità di titolo alle commende fami-

liari negare non puossi, non si potrà del pari negare, che esse sien veri e puri benefizj ecclesiastici. Di fatti coloro, che hanno questa distinzione adottata, e ad essa si sono attenuti, in questo conto le hanno avute, e tra' benefizj noverate. Andrea Vallense, che esclude dal numero de' benefizj le commende della Religione, come amovibili, vi include quelle di padronato per la perpetuità del titolo: e preso di lui titolo perpetuo e vero benefizio ecclesiastico son termini, che si convertono: onde egli pieno di quella confidenza, che nella profondità del suo sapere aveva, la quale davagli l'adito alla intima essenza delle cose, ha egualmente per benefizj e le cappellanie, ed i vicariati, ed ogni altra istituzione, che titolo fisso e perpetuo abbia. Lo qual sentimento gli è comune con molti scrittori, che il precedettero. Addurremo perciò le sue parole: *aliud dicendum de vicariis perpetuis; hanc enim esse beneficium tradunt Rebuffus . . . ; quemadmodum & de capellanis perpetuis dicendum, esse beneficia ec-*
cle-

clesiastica (1). Le commende o sien fiducie delle chiese, o che se ne riguardi l'origine, o l'interna loro costituzione, niun'altra cosa sono, se non se pure e semplici amministrazioni temporanee, e non che senza titolo, ma a titolo opposte. Pure quando queste si concedono a perpetuo, non dubitano i più dotti e venerandi scrittori di averle in conto di veri benefizj. Di tanto valore dunque estimano essi la perpetuità del titolo, che per questo solo opinano mutar natura la cosa. Arnaldo Corvino, il quale sentiva molto avanti in queste materie, facendo nella perpetuità consistere il benefizio, sostiene, che data che sia a qualunque istituzione temporale questa perpetuità, essa la classe sua lasciando, passa in quella de' benefizj (2). E qual pruova adduce il Corvino in so-

ste-

(1) *De benefic. lib. I. tit. I. num. VIII.*

[2] *De benefic. eccl. lib. V. tit. XI. num. XXXVII.*

stegno di questa sua asserzione? Tale è tanta è la forza di sua pruova, quale è quanta è quella, che nasce da chiaro stabilimento del Concilio di Trento. In questo Concilio adunque le chiese date a commenda in perpetuo, *commendæ perpetuæ*, sono reputate veri benefizj ecclesiastici (1) Le dottrine quindi di questi scrittori hanno tal fondamento, che dobbiam tenere, non averci tanta temerità, che ardisca a scuoterlo.

Le cose finora indicate sono tali, che traendone argomenti per le commende familiari de' cavalieri di Gerusalemme, aventi titolo fisso e perpetuo, siamo costretti a dover dire, che esse sieno veri e puri benefizj ecclesiastici, e che non altrimenti, che colle stessissime regole e leggi de' benefizj vadano giudicate. Ma poichè trattasi di stabilir cosa, che la curia reverenda ha fatto opera di negare, o di mettere in forse, pare, che necessità ci stringa a dirne alcuna

[1] *Seff. VII. de reformat. cap. IV.*

na cosa di vantaggio. Il dottissimo Errigo de Coccei fa un pieno e ragionatissimo trattato delle commende delle chiese. Nel quale serba questo ordine, cioè di vedere le commende come nacquero da principio, che furono nel progresso, e che sono a' tempi nostri: ed unisce alle qualità di gravissimo e dotto storico quella critica, quella giurisprudenza civile ed ecclesiastica, e quella filosofia, che compongono una intera erudizione. Questo scrittore adunque, anzi che alle parole, che sono i laccioli de' spiriti deboli, attenendosi alla sostanza della cosa, e seriamente scrutinandola, riconosce e nelle commende delle chiese, ed in quella dell'ordine di s. Giovanni la stessa qualità di benefizj ecclesiastici, e le ha per cose, che abbiano tanta affinità e medesimezza, che delle' une e delle altre giudica ad un istesso modo. Quindi da' principj suoi ben dettagliati, e lungamente stabiliti, trae questa conseguenza: *hinc vero constat, commendas non minus ac titulos esse verissima bona ecclesiastica, atque adeo in*
ge-

genere & specialiter commendas equitum sa-
crorum ad jus ecclesiasticum pertinere, cau-
sasque earum, de quibus controvertitur, ex
iure canonico et feudali (quia beneficia ,
et feuda ecclesiastica quoque sunt feudorum
species) decidendas esse [1]. Soggiugne ,
che effectu iuris non differunt hodie titula-
rus et commendatarius (2). Ed indi, pro-
cedendo avanti ne' suoi ragionamenti, non
fa contenersi di non dire : mirum itaque
quam maxime est , quod quidam in causa
commendæ controversa, cum rationes ex ju-
re canonico. & feudali allatæ evitari non posse
viderentur , existimaverit, non esse hæc ex iis
iuribus decidenda . Certe enim causæ bonorum
& iurium ecclesiasticorum, ut sunt commendæ ,
ex iure canonico decidendæ sunt ; & causæ
beneficiorum , etiam ecclesiasticorum, ex feu-
dali (3) .

op-

(1) Tom. II. disput. XVI. de titulor. et commendar. convenientia. §. XXIV.

(2) §. XXV.

(3) §. XXVII.

opposizioni ; che gli si facevano , dopo averle abbattute , e dimostrati vani ed inefficaci tutti gli argomenti contrarj , riassume così le sue lunghe dimostrazioni : *demonstratum enim est , commendas aequae ac titulos esse beneficia ecclesiastica* [1] .

E finalmente va a concludere in queste parole : *atque hinc (ut compendio reliqua complectamur) commenda vim tituli habere , & instar tituli esse dicitur* (2) . La nettezza del dire di questo scrittore ci è stata cagione di farci esprimere i nostri sentimenti colle sue parole , le quali contengono quella nostra miglior difesa , che ci potevamo augurare di fare . A questo , per far presto fine , faremo seguire solamente un' altro o egualmente , o più dotto di lui . Egli è Giusto Enningio Boemero , il quale oppone al minuto dettaglio del Coccei la sua strettissima precisione . Questo scrittore adunque tanto dot-

(1) §. XXXVI.

(2) §. LXVII.

to nelle materie appartenenti a chiesa, quanto ognun sa, nella introduzione al trattato delle commende militari, scrive: *sunt adhuc aliæ commendæ ordinum militarium, quæ adhuc magis esse beneficia titulata, quam de quibus hætenus dictum est, dici merentur* [1]. E questo, che assume in principio, e che restringe ai due Ordini, cioè al Gerolimitano, e al teutonico, il dimostra in progresso così bene, che darebbe segni espressi di poco fenno colui, che non ne fosse convinto. E poichè ha additato, che esse commende *conferuntur..... via in beneficiis aliis ecclesiasticis recepta* (2): che *peculiares qualitates in iis, quibus conferendæ sunt, præsupponunt, ut beneficia titulata* [3]; chiude così il trattato: *breviter, magis sunt*
ti

[1] *Jur. eccl. lib.III. tit.V. de præb. & dignit. cap. XIV. de commend. militar. §. CXLI.*

[2] *De commend. militar. §. CL.*

[3] Nello stesso §. CL.

titulata beneficia, quam commendæ [1]. Ci piace a chiudere questo esame con una dichiarazione fatta dall'Imperador Leopoldo a' 9. di febbrajo dell'anno 1706, il quale estimando le cose come realmente sono, giudicò le commende dell'Ordine di s. Giovanni veri benefizj ecclesiastici: *ipsimet summo Pontifici super Germaniæ canonicatibus & beneficiis ecclesiasticis (inter quæ commendæ censentur) pensiones conferre non sit integrum* (2). Opponendo ora il risultato di questa lunga discussione alla opinione, che portano il Fevret ed il Molineo intorno alle commende dell'Ordine, sia altrui il giudizio, se quella opinion possa stare.

Se tanto è, quanto le cose dette convingono che sia, delle commende dell'Ordine, che sia di quelle, che delle particolari famiglie essendo, fin dal primo lor nascere han-

[1] Nello stesso §. CL.

(2) *Apud Boehmer. jur. eccl. lib. III. tit. V. de præben. §. XCII.*

no avuto titolo fisso e perpetuo? Nelle quali essendo per costituzione la perpetuità, niuna saprà, senza volersi opporre al vero, e contraddire il certo, disdirci, che sieno benefizj ecclesiastici, come di esse non seppero negare nemmeno il Fevret ed il Molineo: Queste sono quelle cose, le quali intese in ogni tempo e da tutti coloro, che vi han posta attenzione, hanno prodotto un certo comun sentimento, che le commende familiari sieno benefizj: sentimento, che i tribunali ed i giuristi hanno, senza quistion farne, adottato. E seguendo questo sentimento il Cardinal Deluca, non con altri termini discusse la causa della commenda gerosolimitana di S. Eufrasia di padronato della famiglia Caniggiati da Firenze, che con quelli di benefizio (1). Ed ecco risposto al terzo motivo della relazione, e discusse in un tempo stesso tutte le quistioni, in cui esso terzo motivo fu da noi diviso. Resta ora a dare, giusta l'ordi-

(1) *De jure patronatus disc. XLVII.*

dine tenuto sopra , risposta al secondo , per poi far fine a questa scrittura , oramai più lunga di quello , che era nostra intenzione .

Il secondo motivo della relazione comprende e fatto e diritto . E poichè questo fatto non istà fermo , e non solo manca di quella certezza morale , che il faccia innegabile , ma anzi è intralciato , e pieno di difficoltà , e d'incertezza , e di contraddizione , conviene chiamarlo a rigido esame , e separarne , e discernerne il certo ed il chiaro da quello , che è dubbio e oscuro , per adattarci poi quel diritto , che corrispondendo e concordando in tutte le sue parti con esso , dia la diritta via di andare alla giustizia della decisione . Presuppone adunque la curia I. che essendo trapassato a' 17. di settembre dell' anno 1773. , il commendator D. Tommaso , il duca , per atto publico fatto in Bagnara a' 3. di gennajo del 1774. , nominò monsignor D. Tiberio (1) . II. che esso

G du-

(1) Fol. 137. Atti della real Camera .

duca fece pervenire in Malta questa nomina-
zione al gran Maestro , il quale , a'
21. di febbrajo del 1774. , rescrisse di a-
verla ricevuta (1) . III. dalle antecedenti
premesse trae , che non costando precisa-
mente in qual tempo fosse questa nomina-
zion pervenuta al gran Maestro , potrebbe
stare , che gli fosse arrivata a tempo , cioè nel-
la durata de' quattro mesi [2] . IV. che il gran
Maestro , colla lettera de' 21. di febbrajo ,
rispose al duca di avere accettata la no-
mina , ma proposegli , *che non essendo mon-
signor Ruffo pur anche ricevuto nella Reli-
gione , conveniva esaminarsi la fondazione ,
prima di procedersi alla spedizione delle bol-
le , ad oggetto di non incorrere in qualche
nullità , e quindi richiese al duca l' indof-
fo di alcuna persona in Malta per accudire
all' affunto* (3) V. che il duca con altra
lettera de' 18. di marzo rispose al gran
Mac-

- [1] Fol. 137. Atti della real Camera.
[2] Fol. 137. Atti della real Camera.
[3] Fol. 137. a t. Atti della real Ca-
mera .

Maestro, che aveva destinata persona in Malta per assistere : e che potendo egli , secondo il breve , nominare gl'infanti , sembrava , che non dovesse precedere la ricezione alla presentazione , ma che simultaneamente si potesse adempire (1). VI. che il gran Maestro , il dì 11. di aprile , rescrisse la seconda volta ne' medesimi sentimenti , cioè , che qualora la nomina fatta si fosse trovata conciliabile colla fondazione , sarebbe concorso con sommo piacere ad accettarla , senza che si fosse detta parola di essersi fatta la nomina fuori del tempo [2] . Messi questi sei fatti o dati , ecco qual diritto vi adatta la curia . Pone I. , che il termine del quadrimestre prescritto a presentare , nasce da decretale [3] di Bonifacio VIII. [4]. II. che questa decretale è irragionevole ,

G 2

co-

[1] Fol. 137. a t. Atti della real Camera .

[2] Fol. 137. a r. Atti della real Camera .

[3] In cap: I. de jurepat. in VI.

[4] Fol. 138. Atti della real Camera .

còme quella, che è più indulgente a' chie-
 fastici, a cui concede sei mesi, che a' lai-
 ci non è, il cui tempo restringe a quat-
 tro [1]. III. che per gli antichi canoni
 non vi era tra' laici e chiefastici niuna dif-
 ferenza di tempo, la quale è invenzione
 de' glossatori, nata da falsa interpretazio-
 ne [2]. IV. che dal quadrimestre prescrit-
 to a presentare debbanfi torte tre tempi,
 cioè i giorni della ignoranza della vacan-
 za; i giorni necessarj per lo lungo cammi-
 no della nomina da Bagnara a Malta; ed
 i giorni interposti tra la nomina, e la ri-
 sposta del gran Maestro [3]. Poicchè ab-
 biamo così partite le cose, e ridotte a'
 minimi termini, andianne, seguendo lo
 stesso ordine, vedendo la certezza e la
 verità loro.

[1] *Fol. 138. & a t.* Atti della real
 Camera.

[2] *Fol. 138. a t.* Atti della real Ca-
 mera.

[3] *Fol. 137. & fol. 138. a t. & 139.*
 Atti della real Camera.

Il primo fatto adunque , che ci si presenta a discutere , è la nomina , che dice si fatta a monsignor D. Tiberio a' 3. di gennajo del 1774. Intorno a questo fatto ci nasce alcun dubbio , e cadrà acconcio appresso di addurre delle convenienti congetture , che ci mettono in forse . Il secondo è il tempo , in cui questa nominazion del duca pervenne al gran Maestro . Presume la curia , che il duca mandolla , e che il gran Maestro , avendogli rescritto a' 21. di febbrajo , avevala già tempo avanti ricevuta . Ma quale è quella risposta del gran Maestro , onde questo si coglie? Questa lettera de' 21. di febbrajo non esiste negli atti , non esiste nel mondo , ed esistere non poteva . E che non esista qual pruova può darsene maggiore di questa , cioè che non esista? Che non poteva esistere , farà dimostrato nel trattarsi il IV. fatto . Da questi due fatti , la cui realtà e sussistenza appare , per le poche cose dette , qual sia , trae la curia questa conseguenza , cioè che non costando in qual tempo questa nominazione fosse pervenuta al gran

Maestro, potrebbe stare, che gli fosse arrivata a tempo, o sia entro lo spazio de' quattro mesi. Questa conseguenza non ha nè appoggio, a cui si attenga, nè fermezza. Da un principio negante, dicono i loici, non potersi trarre conseguenza affermante. Può stare, che la lettera fosse giunta a Malta ne' quattro mesi, e può stare altresì, che fosse giunta dopo. E siccome la curia non ha pruova da addurre per convincere, che fosse ita colà nel quadrimestre, così noi proveremo nella discussione del fatto seguente, che vi fosse arrivata molto dopo. Il quarto fatto è, che il gran Maestro, nella risposta de' 21 di febbrajo, indicò al duca l'accettazione della nomina, ed il prevenne a destinar persona. Questo fatto esige e più lunga, e più minuta discussione degli antecedenti. Si è detto già, che questa lettera de' 21 di febbrajo, non esiste. E dimostrerassi ora, che essa esistere non poteva. La sola lettera del gran Maestro, che esiste, la quale è stata da noi trascritta intera nella narrazione del fatto, è sottoscritta il dì 11. di aprile, intorno alla data della
qua-

quale non occorre far disputa, conciosia-
cosa che nelle pruove fatte in Malta non
solo non fosse stata mai messa in dubbio
questa data, ma lo stesso duca e D. Francesco,
conoscendone la verità, non si fossero mai re-
cati ad impugnarla. Avea ed ha quella data
tale e tanta certezza, che è superiore
ad ogni quistione. I commessarij nella
discussion del fatto, l'ebbero per verissi-
ma, e ne fecero uso grandissimo nella relazio-
ne [1]. Il duca dunque e D. Francesco hanno
in giudizio, ove *quasi contrahitur*, riconosciu-
ta per vera ed accettata quella data: e
ciò han fatto, perchè essa verissima è. E
da questa lettera risponsiva che si trae?
Traesene, che il duca, per lettera de' 18.
marzo, certificò il gran Maestro della
nominazion fatta a D. Tiberio. Traese-
ne, che questa fu la prima volta, che
gli scrisse di ciò. Traesene, che il gran
Maestro nè accettò, nè rifiutò la nomi-
nazione del duca, da che nè accettarla,

G 4

(1) Fol. 86. a t. Atti della real Ca-
mera.

nè rifiutarla poteva, appartenendo ciò al
sacro consiglio dell' Ordine. Traesene, che
il gran Maestro avvertillo, che per essere
accettata, doveva essere conciliabile colla
fondazione. Traesene finalmente, che
il gran Maestro rescrissegli, doverfi di-
scutere, se era conciliabile. Traese-
ne di più, che questa discussione, e
la dimostrazione della validità di essa
nominazione dovea farsi dalla persona,
cui il duca avrebbene dato l' incari-
co. Gioverà ripetere qui la lettera :
*in seguito a quanto V. E. accenna, col com-
pito suo foglio de' 18. del passato mese, a
proposito della nominazione alla commenda
di giuspadronato di sua casa, debbo confer-
marle, che qualora s'incontrerà conciliabile
colla fondazione la nomina da V. E. fatta
in persona di monsignor Ruffo, concorrerò
con sommo piacere ad accertarla. Questo è
il punto da discutersi, e spero, che la perso-
na da lei qui commissionata farà costare la vali-
dità della medesima. Malta 11. di aprile 1774.*
Ed ecco un de'dubbi, che ci nasce intor-
no a questa nominazione, non sapendosi
rendere niuna ragione sufficiente a persua-
de-

dere, che avendo il duca nominato monsignore a' 3. di gennajo, scrisse la notizia di questa nominazione al gran Maestro a' 18. di marzo, cioè settantacinque giorni appresso.

Avendo accertate così queste cose, andiamo ora investigando, onde sia nato l' errore della curia. Leggesi negli atti una risposta, che il duca diede al gran Maestro di questo tenore: *Si è compiaciuta V. E. col suo veneratissimo foglio de' 21. dello scorso mese parteciparmi il benigno accoglimento dell'atto della nominazione da me fatta alla commenda di jus padronato di mia casa in favore di monsignor D. Tiberio Ruffo mio zio, il quale, non essendo pur anco ricevuto nella s. Religione, conviene esaminarsi la fondazione, prima di procedere all'impetrazione delle bolle, ad oggetto di non incorrere in qualche nullità, giacchè il nominato non è ancora ricevuto nell'Ordine, e perciò si è benignata V. E. prevenirmi l'indosso di alcuna persona per accudire allo assunto (1)*

Que-

(1) Fol. 105. Atti della real Camera.

Questa lettera risponde a quella degli 11. di aprile, come scorgefi chiaro leggendola : dunque nella data del tempo dee a quella seguire . Ma poichè essa è sottoscritta a' 18. di marzo , e ricorda una risposta del gran Maestro de' 21. di febbrajo , la curia si è lasciata indurre a credere vera l' antecedente risposta del gran Maestro ; e quindi è andata congetturando altra più antica lettera del duca , per mezzo della quale fosse stata fatta la nominazione . E fu di questo possibile ha argomentato , che la nominazion del duca fosse pervenuta al gran Maestro nel corso de' quattro mesi . Questo possibile non è intrinsecamente ripugnante . Quello che la curia presuppone , avrebbe potuto essere . Ma il tribunale non decide di possibili : decide di fatti . E' da veder quindi , se il duca abbia scritto al gran Maestro durante i quattro mesi . Ora questo cui deve esser noto più che al duca medesimo ? Ascoltiam dunque lui . Egli dice , che la prima lettera , che egli scrisse al gran Maestro , è quella de' 18. di marzo , ed il dice in due pubbliche scritture .

La

La prima è lo strumento de' 7. di giugno del 1775. contenente la nominazione fatta a D. Francesco . In esso adunque attesta il duca, che poichè fu trapassato D. Tommaso Ruffo, egli il duca nominò D. Tiberio, ed avendo scritta lettera di questa nominazione al gran Maestro, questi rispose colla lettera degli 11. di aprile, che egli inserì tutta intiera nello strumento (1). L'altra è questa. Il duca opinò, che la rinunzia di D. Tiberio avesse restituito a se il diritto di nominar la seconda volta. Pensò dunque di giovargli di questa rinunzia, e di farne menzione nella nominazione di D. Francesco. E come nello strumento de' 7. di giugno aveva interamente taciuto di questa rinunzia, fece un secondo strumento, il dì 11. di novembre dello stesso anno 1775., nel quale la seconda volta la lettera degli 11. di aprile trascrisse intera (2).

(1) Fol. 46. a 7. 47. Atti della real Camera

(2) Fol. 49. Atti della real Camera

che niun altra lettera antecedente a quella de' 18. di marzo aveva egli scritto al gran Maestro. Ed ecco perchè nella lunga disputa e di Malta e di Roma gli onestissimi difensori del duca e di D. Francesco non posero mai dubbio intorno a questo fatto . . La qual cosa se sta così, come noi diciamo , manca il gran fondamento , su di cui la curia ha appoggiate tutte le congetture sue . Ora qui è da dire , che in facendo noi la discussione di questi quattro fatti , abbiamo , senza accorgercene , fatta quella de' due seguenti altresì , intorno a' quali non accade quindi dir più . .

Poichè abbiamo data una compiuta idea del fatto , e vedutane la certezza , la continuazion delle cose esige , che passiamo a ricercare , se il diritto di cui la curia si è valuta , abbia quella sussistenza , che essa ha opinato che abbia , e se vada inoltre con intera corrispondenza a questa specie di fatto adottato . In facendo la qual cosa , per seguire l'ordine adottato , è da veder primamente , se il termine del quadrimestre non nasca altronde ,

de, che dalla decretale di Bonifacio VIII. Leggesi nelle pistole di s. Gregorio, che il tempo statuito da' canoni a presentare; era negli antichi tempi di tre mesi [1]. Nel canone XXIV. del Concilio romano tenuto sotto Eugenio II. è scritto: *Et si secularium hominum sub jure sint constituta, ab Episcopo illius diacesis admoneantur. Et si admoniti, presbyteros intra trium mensium spatium ibidem neglexerint constituere, curam exinde habens Episcopus &c.* Lo quale stabilimento fu poi colle stesse parole ripetuto nel canone XXV. di altro Concilio romano, che verso la metà del IX. secolo, fu tenuto sotto Leon IV. [2]. Da questi canoni Francesco de Roye trae cagione di riprendere Giovanni Andrea dicente, *nec antiquos canones, nec Pontificum rescripta certum aliquod tempus definiisse pro patronis*, quando che questo tempo già.

[1] Lib. VI. Epist. XXXVIII.

[2] Can. XXV. Conc. Calcedon. act. XV.:
et apud Gratian. can. 1.1. dist. LXXV. et
Can. I. dist. C.

già prefinito era [1]. Ed il maestro di coloro, che questa materia fanno, Bernardo Van - Espen afferma, che a questo canone riguardò il Concilio lateranese tenuto sotto Alessandro III., quando stabilì nel canone XVII., che il Vescovo provvedesse la chiesa, *si de jure patronatus quæstio emerferit inter aliquos, & cui competat, intra tres menses non fuerit definitum* (2). Riconosce il valent'uomo, che di padronato laicale trattasi in questo canone, e ne ha due incontrastabile prouve, una nascente dallo intero contesto del canone, l'altra dalle parole di fondatori e di eredi, che vi si leggono, le quali a' soli laici possono adattarsi. Pruova inoltre qual sia stata quella nota marginale, che, intrusa poi nella decretale di Gregorio IX. (3), abbia allun-

(1) *In prolegom. ad tit. de jurepatr. cap. XXVIII.*

(2) *Jur. ecc. univers. par. II. tit. XXV. de jurepatr. §. XI.*

(3) *Cap. III. ex. de jurepatr.*

lungato il tempo a' quattro mesi : e con innegabili ragioni dimostra , che avendo il Concilio di Laterano statuito il semestre a presentare , gl' interpreti , per conciliare questi due diversi tempi , abbiano detto , essere il semestre stato solamente dato a' padroni chiesastici , un comune e costantissimo uso lo abbia approvato , e Bonifacio VIII. confermato (1) . Aggiungasi , che il de Roye riconosce ne' laici il tempo quadrimestre come un diritto ricevuto , e così dice : *eoque jure utimur hodie . . . ut laicus habeat tantum quatuor menses* (2) . Ed egli dice vero , da che questo diritto è generalmente accettato , ed osservato esattamente : affermando egli stesso , che per le leggi di Scozia altrettanto sia stabilito (3) . Non è dunque il tempo quadrimestre una introduzione di Bonifacio ,

(1) *Jur. eccl. univ. par. II. tit. XXV. de jurepatr. §. XI. XII. XIII. & XIV.*

(2) *In prolegom. ad tit. de jurepatr. cap. XXVIII. §. post eam .*

(3) *Idem eod. loc. §. ad tempus .*

ma è stabilimento di Concilj , anzi è più ampliato di quello , che i Concilj pretisfero , ed è divenuto e per l' accettazion comune , e per le particolari leggi de'Regni , che lo han confermato , quasi un diritto delle genti . Questa nostra risposta non va solamente data alla prima posizion della curia , ma essa comprende la seconda e la terza altresì ; onde è , che a noi , per compiere la partizion fatta , resta il peso di solamente rispondere all'ultima .

Adempiendo quindi a questa parte , veggiamo , se la deduzion de' tre tempi dal quadrimestre , che la curia ha presupposto , che debba farsi , stia in qualche ragione sostenuta . Ora qui è , che a nostra confusione nascente da quella ignoranza , che è il nostro natural fedecommesso , dobbiamo dire , non aver potuto indovinare , onde questa deduzion di tre tempi dipenda . Il Concilio lateranese sotto Alessandro III. stabilì , che il termine prescritto a far la presentazione , cominciasse a correre dal dì della scienza della vacanza : e per usar le parole d'Innocenzio III. , *non a tempore vacationis , sed notitia*

la numerazione la comune notizia [1]. Le Roye lo ha per canone [2]: ed il Van-Espen il conferma [3]. Il tempo adunque del quadrimestre comincia a doverarsi dal dì, in cui la vacanza fassi nota. Quindi è, che dal dì della notizia niuna altra deduzion di tempo dee farsi, essendo quella appunto la deduzione, che non si noveri cioè dal dì della vacanza. Adattiamo queste cose alla nostra specie. Il commendatore D. Tommaso trapasò in Napoli, come si è detto nella narrazione del fatto, a' 17. di settembre del 1773. Egli era zio del duca, il quale trattenevasi allora in Bagnara. Il duca dunque il seppe in meno di una set-

(1) *Ad consuet. Paris. tit. de feudis §. LV. glos. X. num. XXIV.*

(2) *In prolegom. ad tit. de jurep. cap. XXVIII.*

(3) *Jur. eccl. univer. par. II. tit. XXV. de jurepatr. cap. V. §. XXV.*

settimana. Poteva la morte di un zio non farsi subito nota da mille persone, da congiunti, da pretensori, da agenti, ad un personaggio tanto illustre, quanto è il duca di Bagnara? Per negar questo, deesi negar prima, che il nostro viver civile sia tale, qual'è. Nel primo ordinario adunque il seppe il duca. Ma a dargli la dilazione di tutto settembre, dee fra le cose certe mettersi, che il primo di ottobre il sapeva già, come abbiamo noi pruove, che egli il sapeva. Dunque il quadrimestre sarà con questa numerazione compiuto l'ultimo di gennaio del seguente anno 1774. Nel qual tempo doveva aver fatta la presentazione, ed il presentato doveva aver dimandata la commenda. E non avendo il duca nel quadrimestre presentato, non vede ognuno, essere spirato il tempo di potere presentar più? Dunque tutta la difesa, che si è fatta del duca, non può sostenere la nominazione sua, la quale da se stessa si risolve in nulla. Ma noi finora, seguendo la curia, abbiamo presupposto, che il duca avesse presenta-

to monsignor D. Tiberio , e ne' termini di presentazione la nostra controversia si è agitata . . . Ora se presentazion non vi fosse stata mai , non sarebbe la quistione tutt' altra da quella , in cui si è finora guardata ? Sarebbero certamente . Per saper quindi , se presentazion vi fu , è da veder prima , che sia , e come facciasi la presentazione . In due cose consiste la presentazione . L' una è il certiorare il collatore della persona , che si presenta . L' altra è la dimanda , che il presentato fa della cosa , a cui è stato presentato . Queste due cose unite insieme formano la presentazione , e l' una senza l' altra inutile e senza effetto rimane . Imperciocchè siccome senza la volontà del padrone non si trasferisce diritto in altrui , così senza il concorso della volontà di chi presentato è , cioè senza l' accettazion sua , niun diritto si acquista . Francesco de Roye si vale in questo proposito nostro dello esempio delle donazioni , le quali , senza l' accettazion del donatario , non compionsi ; e quindi dice : *ita & inutilis est presentatio sine*
ac-

receptione (1). Ma questa presentazione nemmeno è perfetta, *nisi realiter exhibita sit ordinario, vel, ut hodie loquimur, pulsset aures ordinarii* (2). Ed in vero, che altro questa parola presentazione ci dinota, che esibire e produrre persona avanti ad altra? Quindi è, che perchè questa presentazione sussista, tre persone debbano necessariamente intervenirvi, cioè colui, che presenta, colui, che presentato è, e colui, cui si presenti: *ac si alter ex iis deficiat, præsentatio ipso jure nullius est momenti* (3). Non altrimenti insegna farfi la presentazione il Van-Espen (4), il quale con elegantissima espressione dice, che la nominazione fatta della persona, avan-

(1) *In prolegom. ad tit. de jur. patr. cap. XXII. §. A necessitate.*

(2) *Idem eod. loc.*

(3) *Idem eod. loc.*

(4) *Jur. eccl. univ. par. II. tit. XXV. de jurepatr. Cap. V. §. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. & seq.*

avanti ch'è al collatore sia presentata, ed accettata da lui, altro non sia, se non che *preparatio* (1). Queste cose, che ognuno intende, tanto esse sono naturali, non esigono ulterior conferma. Quando queste cose stien così, farassi manifesto da se, ch'è il duca non presentò mai niuna persona. Ricordianci, che egli scrisse al gran Maestro di aver nominato monsignor D. Tiberio: ricordianci, che il gran Maestro rescrisse, doverfi discutere, se la fondazione ammettevalo: ricordianci, che D. Tiberio non si presentò mai nella cancelleria di Malta a dimandar la commenda. Dunque quella, di cui si disputa, non è da dirsi presentazione, come presentazione non fu: ed il duca non potrà addurre di non saperlo, da che avvertito ne fu. Dunque la relazione della curia presuppone fatti, ed è appoggiata a' fondamenti, che non esistono. E se verissimo è quello assioma, che il Cartesio esprime in queste parole, *suffo-*
fis

(1) *Idem eod. loc. §. XXXII.*

fis fundamentis , quidquid iis superædificatum est , sponte collabitur (1) : conseguirà da ciò , che mancando i fondamenti della relazione , essa rovini con quelli .

Ristretto delle cose ragionate.

LA causa presente è tra privati , e di pu-
ro interesse privato si tratta . Niun danno può derivare da essa a' sagri dritti del Re , e niun turbamento al pubblico riposo . E' stata quattro volte solennemente trattata , minutamente discussa , e posatamente decisa : ed ecco escluso ogni ombra di sospetto di violenza , o di oppression manifesta . Dalle quali cose deriva , che non possa negarsi lo *exequatur* alle bolle . Il breve di Urbano VIII. , cioè la legge della fondazione esclude dalla commenda coloro , che capaci o idonei , secondo le leggi dell' Ordine , ad ottener
com-

(1) *Medit. I.*

commenda non sono : e gli ammette in caso , al quale noi non siamo . Dunque D. Francesco non ha azione , nè è legittimo contraddittore del balio . Il balio ha diritto dal fondatore , onde non ha bisogno della presentazione del duca , la quale , come caduta in persona incapace , non può operare niuno effetto , nè al balio può nuocere . La curia ha ragionato sopra fatti non accertati , nè sussistenti ; ed havvi adattate delle leggi , che o hanno diversa interpretazione , o non si confanno co' fatti : e quindi la contraria opinion sua non dee far forza . E da tutte queste cose , che al grave , profondo , e ponderato giudizio della real Camera si sommettono , lice sperare , che abbiasi a dare l' *exequatur* alle bolle .

Napoli a' 24. di agosto 1781.

Rocco Terracciani.

VA1
1516351